

*1ª SERIE SPECIALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 131° — Numero 49

**GAZZETTA**



**UFFICIALE**

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 12 dicembre 1990**

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**

# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- n. 530. Sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiego pubblico - Occupazione giovanile - Applicazione della legge n. 285/1977 - Inquadramento in ruolo previo esame di idoneità - Impiegati non di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31 maggio 1984 e già dichiarati non idonei - Esclusione - Ragionevolezza della scelta del legislatore - Non fondatezza.**  
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 894, articolo unico).  
 (Cost., art. 3) Pag. 7
- n. 531. Sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Contratti agrari - Mezzadria - Conversione in affitto per volontà unilaterale del concessionario - Apporti del concedente - Valutazione dell'adeguatezza allo scopo - C.d. conversione automatica - Richiamo alla sentenza n. 138 della Corte - Coerenza con le direttive di sapore legislativo per la mezzadria - Ragionevolezza - Non fondatezza.**  
 (Legge 14 febbraio 1990, n. 29, artt. 2, 4 e 5, secondo comma).  
 (Cost., artt. 3, 24, 41 e 44) » 9
- n. 532. Ordinanza 28 novembre-3 dicembre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Reati militari - Diserzione e mancanza alla chiamata - Procedimento contumaciale - Mancata previsione - Impunità di fatto - Identica questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 469/1990) - Manifesta inammissibilità.**  
 (C.P.M.P., art. 377) » 12
- n. 533. Ordinanza 28 novembre-3 dicembre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Contratti agrari - Mezzadria - Conversione automatica in affitto - Divisione degli utili - Assegnazione al mezzadro di una quota maggiore di quella spettante al concedente - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 37).  
 (Cost., artt. 3, 42 e 44) » 13
- n. 534. Sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Modifiche al sistema penale - Pretore - Illeciti amministrativi depenalizzati - Ordinanza-ingiunzione - Mancata presentazione all'udienza dell'opponente - Illegittimità del provvedimento documentata - Convalida da parte del giudice - Affinità del giudizio di opposizione all'ingiunzione, con il giudizio di opposizione disciplinato dal nuovo processo penale - Conseguente ingiustificata limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.**  
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto comma) » 14

N. 535. Sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Corso di studi presso l'Accademia di Belle Arti - Diploma richiesto come condizione necessaria per l'accesso all'impiego - Riscatto dei periodi di studio a fini di quiescenza - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 128/1981, 4, 765 e 1016/1988, ordinanza n. 163/1989) - Irragionevolmente discriminatoria la previsione della facoltà di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari - Illegittimità costituzionale.**

(D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma)

Pag. 16

N. 536. Sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Sgravi contributivi - Imprese beneficiarie - Criteri identificativi basati sulla mcra classificazione predisposta dall'Istat - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) - Possibilità della sindacabilità dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'autorità giudiziaria - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 5).

(Cost., art. 3) . . . . .

» 18

N. 537. Sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Trattamento di fine rapporto - Liquidazione - Obblighi del datore di lavoro - Attività surrogatoria in materia del lavoratore - Mancata previsione - Espressa legittimazione dell'istituto erogatore (I.N.P.S.) all'acquisizione dei dati occorrenti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, nono comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 20

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 716. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 26 ottobre 1990.

**Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Compressione del potere giurisdizionale del giudice - Limitazione del diritto di difesa - Disparità tra le parti processuali (difesa ed accusa).**

(C.P.P. 1988, art. 458, secondo comma).

(Cost. artt. 3, 24 e 101)

Pag. 23

N. 717. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 17 gennaio 1990.

**Tributi in genere - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) - Capacità contributiva desunta dalla superficie utilizzata per le attività per le attività produttive anziché dal reddito percepito - Assunto contrasto della normativa impugnata, che pone una presunzione assoluta di redditività, con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, i quali impongono che il prelievo tributario debba avere causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori della capacità contributiva.**

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. 1 e 2, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., art. 3 e 53)

» 24

n. 718. Ordinanza del giudice conciliatore di Roma dell'8 settembre 1990.

**Salute (tutela della) - Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico - Non operatività del divieto negli uffici del pronto soccorso degli ospedali, negli uffici postali e nei ristoranti - Irragionevolezza - Violazione dei diritti alla salute e al lavoro e della libertà di riunione.**

[Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 1, lettere *a*) e *b*)].

(Cost., art. 3, 4, 17, 32 e 97)

Pag. 27

n. 719. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino del 18 luglio 1990.

**Processo penale - Udienza preliminare - Richiesta della difesa per un sequestro a fini probatori - Dissenso del p.m. - Impossibilità per il g.i.p. di disporlo a differenza di quanto avviene durante le indagini preliminari - Impossibilità per la difesa e per il g.i.p. di ammettere prove a discarico diverse da quelle tassativamente indicate - Discriminazione tra imputati - Limitazione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 422).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 30

n. 720. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Salerno dell'11 ottobre 1990.

**Processo penale - Procedimento a carico di minore da proseguirsi secondo il vecchio rito - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Inammissibilità dell'azione civile nei procedimenti minorili da celebrarsi secondo le norme del nuovo codice - Violazione del principio di uguaglianza.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 30).

(Cost., art. 3) . . . . .

» 34

n. 721. Ordinanza del pretore di Saluzzo del 9 ottobre 1990.

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione - Riferimento alla sentenza n. 103/1988.**

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, come modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45).

(Cost., art. 3) . . . . .

» 35

n. 722. Ordinanza della corte d'appello di Catanzaro del 17 luglio 1990.

**Processo penale - Impedimento a comparire del difensore per impegni professionali - Diritto ad ottenere il rinvio o la sospensione del dibattimento - Possibile reiterazione - Limitazione di tale diritto o sindacabilità da parte del giudice - Omessa previsione - Conseguente possibile, concreto impedimento dell'esercizio della giurisdizione penale - Contrasto col principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

(Cost., artt. 102 e 112) . . . . .

» 36

- n. 723. Ordinanza del tribunale superiore delle acque pubbliche del 18 giugno 1990.  
**Giustizia amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Ammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale condizionata alla definitività del provvedimento impugnato - Ingiustificata deroga, per i soli ricorsi al suddetto giudice speciale, al principio generale della immediata impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti amministrativi lesivi di diritti o interessi legittimi.**  
 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).  
 (Cost., artt. 3, 24, 102 e 113) Pag. 38
- n. 724. Ordinanza della commissione tributaria di 1° grado di Ancona del 2 marzo 1990.  
**Imposta di registro - Emissioni di prestiti obbligazionari - Prevista assoggettabilità all'imposta in contrasto con quanto stabilito nella direttiva CEE 17 luglio 1969 che esclude tali prestiti da qualsiasi imposizione - Asserito eccesso di delega.**  
 [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa 4].  
 (Cost., art. 76) » 41
- n. 725. Ordinanza del pretore di Bologna del 26 settembre 1990.  
**Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Cessione di veicoli adattati ad invalidi - Assoggettamento all'imposta con aliquota ridotta al 4 per cento - Necessità che l'invalido sia titolare di patente F per ridotte od impedito capacità motorie - Conseguente esclusione dalla riduzione dell'aliquota dei portatori di handicap non in possesso del suddetto requisito (nella specie: minore affetto da distrofia muscolare) - Irragionevolezza - Violazione del diritto alla salute.**  
 (Legge 9 aprile 1986, n. 97, art. 1, primo comma).  
 (Cost., artt. 3 e 32) » 42
- n. 726. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 17 gennaio 1990.  
**Tributi in genere - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) - Capacità contributiva desunta dalla superficie utilizzata per le attività produttive anziché dal reddito percepito - Assunto contrasto della normativa impugnata, che pone una presunzione assoluta di redditività, con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, i quali impongono che il prelievo tributario debba avere causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori della capacità contributiva.**  
 (D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. 1 e 2, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144).  
 (Cost., artt. 3 e 53) » 44
- n. 727. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo del 16 ottobre 1990.  
**Processo penale - Udienza preliminare - Mancato inserimento nel fascicolo del p.m. di un ricorso per Cassazione - Potere per il p.m. di non trasmettere tutti gli atti processuali in suo possesso - Prevista sanzione: inutilizzabilità degli stessi in giudizio - Violazione del diritto dell'imputato di conoscere tutti gli elementi processuali relativi alla sua imputazione - Violazione del diritto di difesa - Limitazione del diritto di cognizione del g.i.p. - Illegittima compressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale.**  
 (C.P.P. 1988, art. 416, secondo comma).  
 (Cost., artt. 24, 101 e 102) » 46



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 530

*Sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Occupazione giovanile - Applicazione della legge n. 285/1977 - Inquadramento in ruolo previo esame di idoneità - Impiegati non di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31 maggio 1984 e già dichiarati non idonei - Esclusione - Ragionevolezza della scelta del legislatore - Non fondatezza.**

**(Legge 22 dicembre 1984, n. 894, articolo unico).**

**(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), promosse con ordinanza emessa il 22 marzo 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Dindi Renato contro l'Ufficio tecnico erariale di Nuoro ed altro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Dindi Renato nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Fabio Menghini per Dindi Renato e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali con i quali era stata respinta l'istanza di un soggetto — già impiegato non di ruolo, assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), e cessato dal servizio — diretta ad ottenere l'ammissione agli esami di idoneità previsti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 22 marzo 1988 (pervenuta alla Corte il 19 giugno 1990), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della richiamata legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in cui non consente la partecipazione ai suddetti esami a coloro che abbiano sostenuto e non superato la prova di idoneità prevista dall'art. 26 *ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e non siano più in servizio alla data del 31 maggio 1984.

Se scopo della norma impugnata è quello di offrire una possibilità di recupero ai giovani che non abbiano superato una prima volta l'esame di idoneità ed a tale fine è prevista, oltre all'ammissione al nuovo giudizio di coloro che abbiano prestato servizio alla data del 31 maggio 1984, anche la proroga dei contratti in corso alla data di entrata in

vigore della legge e fino all'espletamento di apposito corso di formazione, il giudice della rimessione dubita della ragionevolezza di siffatta disposizione che non estende lo stesso beneficio a chi sia cessato dal servizio in epoca precedente, così operando una diversità di trattamento rispetto a soggetti che versano in situazioni sostanzialmente identiche, specie considerando che dalla minore o maggiore sollecitudine dell'Amministrazione, nell'espletare i concorsi di idoneità e nel provvedere alla conseguente eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con i non idonei, verrebbe fatta dipendere l'opportunità di recuperare o mantenere un posto di lavoro.

2. — È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per sostenere la infondatezza della questione, non potendosi considerare violato l'art. 3 della Costituzione tutte le volte in cui le situazioni giuridiche comparate non siano tra loro omogenee.

3. — Si è costituita la parte privata per sostenere, con ulteriori argomentazioni, le considerazioni del giudice *a quo* in favore della non manifesta infondatezza della questione, e per rilevare come in base alla *ratio* della norma impugnata dovrebbe considerarsi decisiva, ai fini dell'ammissione al beneficio, la sola circostanza del mancato superamento della prova di esame e non invece la permanenza in servizio ad una certa data — per di più sganciata da qualunque riferimento a parametri obiettivi — dipendendo tale elemento di fatto dal tempo impiegato dalla Commissione di esami per il compimento delle attività concernenti il primo concorso di idoneità.

4. — In prossimità della udienza la parte privata ha presentato una memoria difensiva nella quale ribadisce le proprie tesi.

#### *Considerato in diritto*

1. — Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in cui non consente l'ammissione agli esami di idoneità, ivi disciplinati, per l'inquadramento in ruolo, a coloro che, già assunti come impiegati non di ruolo ai sensi della legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile, fossero cessati dal servizio in epoca anteriore al 31 maggio 1984, per non aver superato il precedente esame di idoneità.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata, prevedendo l'ammissione soltanto degli impiegati ancora in servizio alla data del 31 maggio 1984, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria per chi fosse già cessato dal servizio stesso a tale data e quindi contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte ha avuto già modo di occuparsi della norma impugnata dichiarando, su ricorso dello Stato, l'illegittimità costituzionale (sent. n. 368 del 1990) di una legge regionale attuativa di tale norma, perché la legge regionale stessa aveva omesso di prevedere, fra le condizioni per l'ammissione in ruolo dei soggetti assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, quella della costanza nel rapporto di impiego alla data del 31 maggio 1984. Nella citata sentenza la Corte rilevò che «tale requisito costituisce una norma fondamentale di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo posizioni ricoperte a titolo precario».

Orbene è proprio questo rilievo, già formulato dalla Corte in ordine alla norma statale, ora denunciata in via incidentale in relazione a quel profilo, ad escludere la lamentata irragionevolezza. Difatti in linea di massima — salvo che il legislatore non ritenga diversamente in relazione alle situazioni concrete di volta in volta disciplinate — non appare ingiustificato che una legge di per sé eccezionale, diretta a trasformare in rapporti di impiego di ruolo rapporti di impiego provvisorio, faccia esclusivo riferimento al personale in servizio ad una certa data, proprio per ancorare tale trasformazione a concrete esigenze di servizio, manifestate appunto dalla circostanza che quei determinati posti sono già di fatto operanti, circostanza questa che consente di stabilire in modo aderente alla realtà l'effettivo fabbisogno numerico del personale che viene assunto in via definitiva.

Che poi nella specie la data del 31 maggio 1984 — indicata dalla disposizione impugnata come quella in cui si dovesse essere ancora in servizio per poter essere ammessi agli esami di idoneità — non possa considerarsi arbitraria, è stato a sufficienza spiegato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che quella data è stata prescelta come elemento di diversificazione, perché suggerita dall'esigenza di armonizzare le situazioni contemplate dalla legge impugnata con quelle disciplinate dalla precedente legge 16 maggio 1984, n. 138. Quest'ultima aveva difatti previsto l'attribuzione, previo superamento di concorsi per titoli, dei posti disponibili presso le amministrazioni statali «agli idonei negli esami di cui all'art. 26 *ter* del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito in L. 29 febbraio 1980 n. 33» non ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui «avessero superato l'esame di idoneità». L'articolo unico della legge n. 894 del 1984, oggetto della presente questione, nell'ammettere all'esame di idoneità anche coloro che avessero sostenuto e non superato il precedente esame di idoneità (situazione questa riguardante il giudizio *a quo*) e coloro che per obiettive ragioni non avessero potuto sostenerlo, doveva necessariamente fare riferimento alle situazioni prese in considerazione dalla precedente legge, e quindi alla data del 31 maggio 1984 che era quella di entrata in vigore di essa.

Una volta esclusa l'irragionevolezza della disposizione che ha richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, la permanenza in servizio ad una certa data e la non arbitrarietà della determinazione di quest'ultima, perde ogni rilievo la considerazione formulata nell'ordinanza di rimessione secondo cui, in questo modo, la sussistenza di quel requisito temporale di ammissione si sarebbe fatta discendere dalla maggiore o minore sollecitudine della amministrazione nell'espletare i precedenti esami di idoneità e nel risolvere con maggior rapidità il rapporto con i non idonei. In proposito deve osservarsi che, essendosi in presenza di una norma diretta a sistemare il personale in questione in relazione al reale fabbisogno, mediante la trasformazione in posti di ruolo di posizioni ricoperte a titolo precario, è del tutto irrilevante, rispetto alle finalità che la norma si prefiggeva, la situazione di coloro che non si trovassero più, per qualsivoglia ragione, in tale posizione.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n.1138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1373

N. 531

*Sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Contratti agrari - Mezzadria - Conversione in affitto per volontà unilaterale del concessionario - Apporti del concedente - Valutazione dell'adeguatezza allo scopo C.d. conversione automatica - Richiamo alla sentenza n. 138 della Corte - Coerenza con le direttive di sfavore legislativo per la mezzadria - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(Legge 14 febbraio 1990, n. 29, artt. 2, 4 e 5, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 41 e 44).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 4, lett. *a, b, c e d*, e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29 («Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi»), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1990 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Diego, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di una controversia tra i mezzadri Umberto e Alfredo Chiaraluce e il concedente Diego Mennuni circa il preteso diritto dei primi alla conversione del rapporto in affitto, il Tribunale di Potenza, con ordinanza in data 3 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente abbia dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mezzadrile, la conversione del contratto in affitto, richiesta dal mezzadro, abbia luogo senza il consenso del concedente stesso ove non sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lett. *a*, *b*, *c* e *d* della legge medesima, nonchè impongono al concedente l'onere di documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione».

A giudizio del tribunale remittente le condizioni cui l'art. 4 subordina l'esclusione del diritto del mezzadro alla conversione del rapporto in affitto «rilevano poco o nulla in ordine all'accertamento dell'adeguato apporto richiesto al concedente» secondo la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, di guisa che la norma impugnata «sembra urtare contro i medesimi principi costituzionali richiamati da tale sentenza». Sarebbe inoltre lesivo del diritto di difesa l'onere di documentazione accollato al concedente dall'art. 5 in ordine alla regolare tenuta della contabilità, atteso che, «per quanto riguarda il libretto colonico, la legge (artt. 2161 e 2162 cod.civ.) non prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di decadenza per impugnarne le risultanze».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'interveniente la legge denunciata ha inteso risolvere delicate questioni, insorte dopo la citata sentenza, in merito sia agli indici di fatto rilevanti per la definizione dell'«adeguato apporto del concedente» ostativo della conversione del rapporto in affitto per volontà unilaterale del mezzadro, sia al relativo onere di prova. Le soluzioni adottate dal legislatore corrispondono agli orientamenti prevalenti nella giurisprudenza più recente della Corte di cassazione e non appaiono limitative dei diritti costituzionali richiamati dal giudice remittente.

*Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Potenza ritiene contrastanti con gli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione gli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29, i primi due perchè le quattro condizioni ivi previste hanno scarsa pertinenza con l'accertamento dell'«adeguato apporto del concedente», in mancanza del quale soltanto, giusta la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, può avere luogo la conversione di un contratto associativo agrario in affitto per volontà unilaterale del concessionario (c.d. conversione automatica), il terzo perchè impone al concedente un onere di documentazione della regolare tenuta della contabilità eccessivamente risalente nel tempo.

2. — La questione non è fondata.

In seguito alla citata sentenza n. 138 la legge 14 febbraio 1990, n. 29, art. 2, ha aggiunto ai due casi di esclusione della conversione automatica dei contratti associativi in affitto previsti dall'art. 29 della legge n. 203 del 1982, un terzo caso, che si verifica «quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa». L'art. 4 precisa che «si reputa adeguato l'apporto del concedente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: *a*) effettiva partecipazione al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona; *b*) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente; *c*) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario; *d*) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi».

Il giudice remittente censura questa norma perchè, in contrasto con l'interpretazione della sentenza di questa Corte n. 138 del 1984 assunta dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze nn. 3947 e 5477 del 1988, esclude la sussistenza dell'«adeguato apporto del concedente alla conduzione dell'impresa» per il solo fatto dell'inadempimento di obblighi derivanti dal contratto.

Va osservato anzitutto che delle quattro condizioni congiuntamente richieste dalla norma impugnata solo la seconda e la quarta attengono al formale adempimento di obblighi contrattuali. La prima e la terza indicano, invece, due criteri qualitativi e insieme quantitativi per accertare l'adeguato apporto del concedente sotto il profilo dell'assolvimento «in maniera adeguata dei doveri inerenti alla conduzione dell'impresa mezzadrile» (cfr. sent. n. 138,

punto 10 in diritto). La condizione *sub a)* esige un'applicazione di professionalità imprenditoriale in misura idonea ad assicurare, in sinergia con l'attività di conduzione del mezzadro, un livello di produttività e di retribuzione del lavoro almeno pari a quello medio delle imprese della zona. La condizione *sub c)* integra la prima richiedendo che l'iniziativa imprenditoriale del concedente sia supportata da un conferimento di scorte vive e morte almeno pari al conferimento del mezzadro, di guisa che, se il contratto o gli usi, in deroga alla norma dispositiva dell'art. 2146 cod.civ., prevedessero un conferimento del concedente inferiore a quello del mezzadro, l'osservanza del contratto non basterebbe, pur nel concorso delle altre condizioni, a concretare il requisito dell'adeguato apporto.

Tali condizioni sono coerenti con la direttiva di sfavore per la mezzadria (e, in genere, per il contratto associativo agrario) sottesa alla legge n. 203 del 1982, alla stregua della quale il limite derivante dagli artt. 41 e 44 Cost. alla conversione automatica in affitto deve collocarsi a una soglia, discrezionalmente individuata dal legislatore, costituita da un contributo del concedente qualificato dalla funzione di innovazione che è carattere essenziale dell'attività d'impresa, e dunque superiore al semplice adempimento degli obblighi contrattuali. Né si può dire che le determinazioni del legislatore del 1990 eccedono il criterio della ragionevolezza, considerato che l'art. 4, lett. a), non assume a parametro l'impresa ottimale, bensì la produttività media delle aziende agricole in zona, mentre la lettera c), per quanto concerne la mezzadria, indica tra i connotati del concedente meritevole di esonero dalla soggezione alla conversione del contratto il fatto di non avere preteso una clausola contrattuale derogatoria in proprio favore alla regola di pari quantità del conferimento delle scorte.

3. Un concedente che si impegna nell'impresa mezzadrile al di là del formale adempimento del contratto è, peraltro, un concedente che anzitutto rispetta puntualmente i propri obblighi contrattuali. La giurisprudenza richiamata nell'ordinanza di rimessione è stata corretta da successive pronunce della Corte di cassazione, specialmente dalle sentenze nn. 1564 e 3971 del 1989, secondo le quali il rispetto delle obbligazioni derivanti dal contratto è presupposto necessario, sebbene non sufficiente, per escludere il diritto (potestativo) del mezzadro alla conversione del contratto in affitto.

A questo presupposto si collegano specificamente la seconda e la quarta delle condizioni indicate dall'art. 4 della legge n. 29 del 1990, la cui valutazione deve qui essere riferita al solo contratto di mezzadria. La condizione *sub b)* richiede l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2145 cod. civ., nonché, se nell'oggetto della concessione siano compresi altri fabbricati aziendali, dell'obbligo di fornirli e mantenerli in stato conforme alle esigenze della buona tecnica agraria. La lettera d), la quale subordina il diritto di opposizione alla condizione che il concedente abbia curato la regolare tenuta della contabilità, in quanto si riferisce al passato (e precisamente a un periodo compreso tra il 6 maggio 1980 e il 6 maggio 1986), deve essere intesa nel senso ristretto di regolare tenuta del libretto colonico prescritto dall'art. 2161 cod. civ., la cui mancanza fornisce un indubbio criterio di apprezzamento negativo della condotta del concedente.

L'onere della prova che, pur per quest'ultima condizione incombe, a norma dell'art. 5, secondo comma, al concedente, giusta la regola generale dell'art. 2697 cod.civ., non è irragionevole, perchè il buon padre di famiglia conserva i documenti afferenti ai propri rapporti obbligatori almeno per il tempo corrispondente al termine di prescrizione, nè lede il diritto di difesa, perchè il concedente, che senza sua colpa abbia perduto il libretto, può sempre dimostrare con altri mezzi di avere tenuto regolarmente la contabilità aziendale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29 («Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1374

Ordinanza 28 novembre-3 dicembre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Diserzione e mancanza alla chiamata - Procedimento contumaciale - Mancata previsione - Impunità di fatto - Identica questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 469/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.M.P., art. 377).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bartolotta Massimiliano, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Bartolotta Massimiliano, imputato del reato di diserzione aggravata (artt. 148 n.2, 154 n. 1 e 99, C.P.M.P.), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 15 maggio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 377 C.P.M.P., che, non consentendo il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati dei reati di diserzione e mancanza alla chiamata, di fatto assicura agli stessi l'impunità;

Considerato che identica questione è stata trattata da questa Corte con la sentenza n. 469 del 1990, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P.;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

### PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P., sollevata dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 469 del 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

*Ordinanza 28 novembre-3 dicembre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Contratti agrari - Mezzadria - Conversione automatica in affitto - Divisione degli utili - Assegnazione al mezzadro di una quota maggiore di quella spettante al concedente - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 37).

(Cost., artt. 3, 42 e 44).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Montalto Marche nel procedimento civile vertente tra Mercuri Irma e Ciaffoni Rosa, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Irma Mercuri contro Rosa Ciaffoni in base a un rapporto di mezzadria intercorso dal 1974 al 1983, per ottenere la condanna della convenuta (concedente) al pagamento «della somma di lire 7.155.079 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità di mancato reddito nonché differenze contabili risultanti da libretti colonici», il Pretore di Montalto Marche, con ordinanza in data 8 gennaio 1986, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o comunque non richiede, la conversione del rapporto in affitto riconosce un aumento della quota di prodotti e utili a lui spettante pari al sei per cento della produzione lorda vendibile;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, nella disciplina della mezzadria, in luogo della regola di divisione a metà degli utili e dei prodotti stabilita dall'art. 2141 cod. civ. si è affermato, già con la legge 4 agosto 1948, n. 1094, il principio che valorizza l'apporto di lavoro del mezzadro e della sua famiglia come titolo all'assegnazione di una quota maggiore di quella spettante al concedente;

che la determinazione del rapporto percentuale tra le due quote appartiene alla discrezionalità del legislatore;

che l'aumento del sei per cento della quota spettante al mezzadro, disposto dalla norma impugnata, non eccede il limite della ragionevolezza, essendo concesso a compenso della mancata conversione del contratto in affitto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal Pretore di Montalto Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1376

N. 534

*Sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Modifiche al sistema penale - Pretore - Illeciti amministrativi depenalizzati - Ordinanza-ingiunzione - Mancata presentazione all'udienza dell'opponente - Illegittimità del provvedimento documentata - Convalida da parte del giudice - Affinità del giudizio di opposizione all'ingiunzione, con il giudizio di opposizione disciplinato dal nuovo processo penale - Conseguente ingiustificata limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1989 dal Pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Di Pietro Emidio e la Prefettura di Pescara, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto Fatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

Ricevuta dal Prefetto di Pescara ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 102 del codice della strada, Emidio Di Pietro proponeva rituale opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria allegando prova dell'avvenuta vendita del veicolo in data anteriore a quella del commesso illecito.

Nel corso del relativo giudizio il Pretore di Pescara, con ordinanza in data 17 febbraio 1989 (reg. ord. n. 432 del 1990), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione impugnata, nella parte in cui impone di convalidare l'ordinanza-ingiunzione «se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento», anche nell'ipotesi in cui l'illegittimità del provvedimento emerga dalla stessa documentazione allegata agli atti, violerebbe il diritto di difesa, creando altresì un'ingiustificata diversità di trattamento rispetto ai giudizi nei quali l'opponente compare all'udienza.

L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

*Considerato in diritto*

1. — È sottoposta all'esame della Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il pretore sia tenuto a convalidare l'ordinanza-ingiunzione in caso di mancata presentazione dell'opponente alla prima udienza senza che questi adduca alcun legittimo impedimento, anche nell'ipotesi in cui l'illegittimità del provvedimento emerga dalla documentazione allegata al ricorso in opposizione.

2. — La questione è fondata.

Non ignora la Corte di aver disatteso con precedente ordinanza n. 111 del 1989 la stessa questione, ma, essendo nel frattempo mutato il quadro normativo nel cui ambito tale pronuncia si collocava, deve ora pervenire ad altra soluzione che tenga conto della sopravvenienza di un diverso sistema di riferimento.

Anche a voler prescindere dalla disputa relativa alla omogeneità o meno, sul piano sostanziale, del sistema sanzionatorio penale con quello sanzionatorio amministrativo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. depenalizzazione), va rilevato, sul piano processuale, che il giudizio di opposizione all'ingiunzione, come disciplinato in quest'ultima legge, presenta indiscutibili affinità con il giudizio di opposizione disciplinato nel processo penale, sia sotto il regime del codice abrogato che sotto il regime di quello vigente.

Ciò è tanto vero che la già richiamata ordinanza n. 111 del 1989, nel disattendere la questione analogamente sollevata, aveva espressamente fatto riferimento a precedenti pronunzie (sentt. n. 46 del 1957 e n. 89 del 1972) che riguardavano consimili questioni sollevate in sede di giudizio di opposizione a decreto penale per il quale il codice ora abrogato, all'art. 510, primo comma, conteneva una disposizione analoga a quella ora impugnata e che appunto da essa era derivata riproducendone sostanzialmente il contenuto normativo. Disponeva, infatti, il predetto art. 510 che «Se l'opponente non si presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il pretore pronuncia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto di condanna e dà gli altri provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo precedente».

La situazione è però, come si è detto, mutata per effetto della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988 perché l'art. 464 di quest'ultimo, nel disciplinare il giudizio conseguente all'opposizione, non prevede l'ordine di esecuzione del decreto in caso di mancata presentazione dell'opponente, stabilendo invece espressamente (comma 3) che «nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna», e questo in ogni caso, indipendentemente cioè dalla condotta processuale dell'opponente.

Posto il parallelismo fra i due giudizi di opposizione e, dato che il legislatore ha riformato in senso più garantista la disciplina di quello penale, non risulta più giustificata, nei termini in cui la questione è stata sollevata, la lamentata limitazione del diritto di difesa dell'opponente nel giudizio relativo agli illeciti amministrativi «depenalizzati». Infatti, mentre nella prima ipotesi l'interessato potrebbe vedere soddisfatte le proprie ragioni in base al solo atto di opposizione, nella seconda, anche se la sua mancanza di responsabilità risultasse fondata *ex actis*, andrebbe incontro, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*, alla convalida dell'ordinanza-ingiunzione qualora omettesse di presentarsi in giudizio, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza addurre alcun legittimo impedimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 535

Sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Corso di studi presso l'Accademia di Belle Arti - Diploma richiesto come condizione necessaria per l'accesso all'impiego - Riscatto dei periodi di studio a fini di quiescenza - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 128/1981, 4, 765 e 1016/1988, ordinanza n. 163/1989) - Irragionevolmente discriminatoria la previsione della facoltà di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari - Illegittimità costituzionale.**

(D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1990 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna Sezione di Parma sul ricorso proposto da Carone Michele contro il Provveditore agli Studi di Parma ed altro, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

1. — Dispensato dal servizio per invalidità permanente all'insegnamento, al prof. Michele Carone veniva negato il diritto alla pensione per mancanza del requisito dell'anzianità minima, non potendosi a tal fine valutare la durata legale del corso di studi presso l'Accademia di belle arti.

Per ottenere l'annullamento di tale provvedimento, l'interessato instaurava un giudizio, nel corso del quale il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, ha sollevato, con ordinanza in data 26 marzo 1990 (r.o. n. 429 del 1990), e in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (applicabile al personale docente della scuola artistica in virtù dell'art. 116 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417).

La norma impugnata prevede il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale dei soli studi universitari, e a condizione che il relativo diploma di laurea sia necessario per l'ammissione in servizio. La *ratio* sottesa a quest'ultimo aspetto — tendente a non penalizzare i dipendenti che hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività lavorativa, per acquisire il titolo di studio superiore necessario all'ammissione all'impiego — sussisterebbe, ad avviso del giudice *a quo*, anche nella fattispecie sottoposta al suo esame. Difatti, la normativa secondaria che disciplina i concorsi per la docenza di ruolo nelle Accademie, prevede come titolo necessario all'ammissione — in alternativa alla laurea in architettura — il diploma della Accademia di belle arti congiuntamente al diploma di maturità artistica.

Ma la disposizione impugnata, limitando la riscattabilità alla sola ipotesi degli studi universitari, impedirebbe di valutare altri periodi di studi superiori e ciò anche quando il relativo diploma sia necessariamente richiesto per l'ammissione all'impiego, così determinando, sul piano previdenziale, un'ingiustificata disparità di trattamento fra il diploma di laurea e il diploma dell'Accademia di belle arti, che il legislatore avrebbe invece sostanzialmente equiparato, sia sotto l'aspetto dell'ammissione alla docenza nelle accademie, sia sotto l'aspetto del conseguente profilo retributivo e funzionale (artt. 46 l. 11 luglio 1980 n. 312 e 3 l. 30 luglio 1973 n. 477).

Né, d'altra parte, l'eventuale affermazione dell'equipollenza fra i due periodi di studio ai fini della loro valutabilità in quiescenza, potrebbe comportarne l'equiparazione ad altri fini.

2. — Non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata.

Riferendosi all'orientamento espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato in sede consultiva, l'interveniente ha sostenuto che — in relazione alle caratteristiche del grado di istruzione impartito, alle finalità, all'ordinamento degli studi, allo stato giuridico del personale docente, alla frequenza scolastica ed agli esami — gli studi svolti presso le Accademie di belle arti non possono in alcun modo ritenersi equipollenti a quelli universitari e, pertanto, il diverso trattamento, a fini previdenziali, fra i due periodi di studio troverebbe ampia giustificazione nella discrezionalità del legislatore.

*Considerato in diritto*

1. — È sottoposto a verifica di costituzionalità l'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, della cui legittimità il giudice *a quo* dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché esso prevede il riscatto a fini di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale dei soli studi universitari, quando il relativo diploma sia richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, mentre non lo prevede per i periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso dell'Accademia di belle arti quando il relativo diploma sia anch'esso richiesto come condizione necessaria per l'accesso all'impiego.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte ha avuto più volte occasione di sottolineare che la legislazione in tema di riscatto sta evolvendosi nel suo complesso, nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale, per cui, pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di discrezionalità quanto alla individuazione dei periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, ha dichiarato illegittime (sent. n. 128 del 1981; nn. 44, 765 e 1016 del 1988; ord. n. 163 del 1989) norme irrazionalmente discriminatorie e divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva, sottolineando anche più di recente (sent. n. 426 del 1990) come ciò sia inammissibile quando l'acquisizione di quel determinato titolo, conseguito dopo il diploma di scuola secondaria, sia indispensabile ai fini dell'accesso all'impiego.

È questo il caso del diploma dell'Accademia di belle arti che, se posseduto congiuntamente al diploma di maturità artistica, è alternativo, come risulta dalle tabelle delle classi di concorsi succedutesi nel tempo, rispetto alla laurea in architettura ai fini dell'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nelle Accademie di belle arti.

Al riguardo appare ininfluyente l'argomento sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato circa la non equipollenza degli studi svolti presso un'Accademia di belle arti rispetto agli studi universitari. Difatti, anche se da un punto di vista didattico e scientifico dovesse negarsi tale equipollenza, deve considerarsi che, ai fini dell'ammissione al concorso, è espressamente richiesto dall'ordinamento vigente, come si è già rilevato, che, in alternativa alla laurea in architettura, l'aspirante possa essere in possesso di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti ottenuto a conclusione di un corso di studi ivi frequentato, purché posseduto congiuntamente al diploma di scuola secondaria. Sia la laurea che uno dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti costituiscono, perciò, alternativamente, condizione indispensabile per l'accesso allo stesso impiego per cui è irragionevolmente discriminatoria la previsione della facoltà di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo alla laurea in architettura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Sgravi contributivi - Imprese beneficiarie - Criteri identificativi basati sulla mera classificazione predisposta dall'Istat - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) - Possibilità della sindacabilità dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'autorità giudiziaria - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

**(Legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 5).**

**(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi»), in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto») promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra l'INPS e la s.p.a. Ultragas Italiana, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'Ultragas Italiana s.p.a. e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Livio Gagliardini per la Ultragas Italiana s.p.a., Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

### *Ritenuto in fatto*

I. — Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Catania che aveva accolto l'opposizione della s.p.a. Ultragas Italiana contro un decreto ingiuntivo intimato per il pagamento di contributi evasi e delle relative sanzioni pecuniarie, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, «questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102, nella parte in cui rinvia in maniera vincolante a un criterio di individuazione delle imprese beneficiarie (classificazione ISTAT) non idoneo a garantire la parità di trattamento a tutte le imprese esplicanti attività estrattiva o manifatturiera».

Secondo il giudice remittente la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perchè, adottando come criterio di individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, la classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT, consente che imprese materialmente esercenti un'attività manifatturiera, quale la miscelazione di gas petroliferi liquefatti e loro imbottigliamento, siano tuttavia escluse dal beneficio dello sgravio da oneri sociali per il solo fatto di essere state formalmente classificate a fini statistici in una categoria diversa.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società appellata chiedendo in principalità il rigetto della questione nel senso della non vincolatività per il giudice del detto criterio; in subordine l'accoglimento non solo per la ragione indicata dal giudice *a quo*, ma anche per l'irrazionalità del criterio in sè considerato.

Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata. Inammissibile, perchè l'attività esercitata dall'impresa appellata non può oggettivamente considerarsi manifatturiera, non essendo una attività di trasformazione di materie prime; comunque infondata perchè l'individuazione delle attività manifatturiere è fatta dall'ISTAT con criteri corrispondenti a quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione. L'inammissibilità è eccepita sul riflesso che l'ordinanza non fornisce alcun elemento di specie per verificare la pretesa inattitudine della classificazione ISTAT a garantire parità di trattamento alle imprese che operano nel settore manifatturiero. Quanto all'infondatezza, si osserva che il criterio prescelto dal legislatore non appare irrazionale o ingiustificato: da un lato, esonera l'impresa che richiede il beneficio dalla prova del carattere industriale della propria attività, dall'altro evita contenzioso e disparità di trattamento in fatto connessi a diverse interpretazioni.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Catania ritiene contrastante col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, nella parte in cui attribuisce valore vincolante, per l'individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica. L'insindacabilità, da parte del giudice, di eventuali errori in cui l'ISTAT sia incorso, classificando come non manifatturiere imprese invece definibili come tali alla stregua della corrispondente nozione economica e giuridica (secondo la quale, peraltro, non ogni attività produttiva di beni è manifatturiera, ma solo l'attività di produzione mediante trasformazione di materie prime), comporta la possibilità di ingiustificate disparità di trattamento tra imprese obiettivamente appartenenti alla medesima categoria.

2. — La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.

La Corte di cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) ha valutato la norma denunciata come norma di «rinvio formale, e non recettizio, a un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio, e che questa fa riferimento non a uno specifico, determinato atto, ma alla fonte di produzione di esso». Ai fini della questione in esame ciò significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non può riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio di identificazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimità dell'atto. Rimane applicabile il principio generale di sindacabilità dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'autorità giudiziaria (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 108 del 1982 e 84 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi»), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

*Sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Trattamento di fine rapporto - Liquidazione - Obblighi del datore di lavoro - Attività surrogatoria in materia del lavoratore - Mancata previsione - Espressa legittimazione dell'istituto erogatore (I.N.P.S.) all'acquisizione dei dati occorrenti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

**(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, nono comma).**

**(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Zappi Ilde Clives e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

### *Ritenuto in fatto*

I. -- Con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 il Pretore di Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Zappi Ilde Clives e I.N.P.S. ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) nella parte in cui non consente al lavoratore o ad altri soggetti la sostituzione del datore di lavoro che non possa o non voglia integrare le denunce previste dall'art. 4 primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 convertito nella legge 4 agosto 1978 n. 467, con modificazioni, con l'indicazione dei dati necessari alla applicazione delle norme contenute nell'art. 2 legge n. 297 del 1982 nonchè dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente e all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore.

Osserva l'ordinanza che la norma impugnata prevede, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia, una dichiarazione di quest'ultimo attestante l'anzianità di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto già corrisposto e delle eventuali ritenute erariali già operate.

Per l'ipotesi di fallimento ovvero di concordato preventivo è ammesso che la citata dichiarazione venga rilasciata dal curatore o dal commissario giudiziale, mentre nulla sarebbe stato previsto per il caso in cui, come in quello in esame, il datore di lavoro si rifiuti o, comunque, non provveda. Conseguisce che, nell'inerzia di costui, il lavoratore non avrebbe la possibilità di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo, ancorché riuscisse egli stesso a produrre i dati necessari per la liquidazione.

Pertanto, assume il remittente, il nono comma dell'art. 2 della legge 297 del 1982, presenterebbe dubbi di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Situazioni identiche caratterizzate, cioè, dalla mancata diretta erogazione del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro ricevono infatti, in tal modo, un trattamento differenziato.

La mancata tutela determinerebbe anche violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto delle garanzie ivi sancite.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che la questione sollevata si prospetterebbe infondata.

La funzione surrogatoria del curatore fallimentare ovvero del commissario deriverebbe da una naturale e continuativa attività di sostituzione; diversa, invece, la questione di specie in cui si è piuttosto in presenza di una mera inattività del datore di lavoro, non rilevante ai fini di possibili interventi sostitutivi.

#### *Considerato in diritto*

1.1. — La legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) detta all'art. 2, nono comma, disposizioni volte a prescrivere quali dati, essenziali ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte dell'apposito Fondo di garanzia, debbano essere contenuti in un'apposita dichiarazione del datore di lavoro.

1.2. — Il giudice remittente dubita, per il caso di rifiuto o comunque inerzia a fornire la dichiarazione, della legittimità dell'indicata norma: in presenza del lamentato comportamento omissivo sussisterebbe violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, poichè al lavoratore interessato resterebbe impedita, in difetto della predetta dichiarazione, la corresponsione del dovuto trattamento.

Per contro, ciò non si verificherebbe nelle ipotesi contemplate dalla legge fallimentare. L'impossibilità di individuare, allo stato della normazione, il soggetto cui demandare un atto (la dichiarazione) che — per il remittente — si configurerebbe tipico e insostituibile comporterebbe, quindi, una evidente disparità di trattamento, mentre resterebbe, altresì, frustrata ogni ulteriore garanzia per il lavoratore.

2.1. — Nei termini di cui in appresso la questione non è fondata.

Non sussiste, in astratto, omogeneità tra l'ipotesi di rilascio della dichiarazione esperibile a tenore delle disposizioni della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, espressamente menzionato dalla normativa in esame) e quella qui dedotta.

Nell'un caso, infatti, gli organi specificamente demandati agiscono legalmente in virtù della loro abilitazione al compimento di atti d'amministrazione sottratti, in presenza dello stato di insolvenza, al datore di lavoro; nell'altro, invece, si concretizza la mera inerzia o rifiuto al rilascio della certificazione.

2.2. — Neppure appare violato il successivo art. 38, secondo comma, per una presunta compressione delle garanzie offerte al lavoratore. A tal proposito, secondo il giudice *a quo*, la ricordata attestazione costituirebbe «elemento tipico» del procedimento per l'erogazione di quanto dovuto, non altrimenti sostituibile o surrogabile: tuttavia la certificazione, lungi dal configurarsi come documento indefettibile, appare, piuttosto, necessaria ma limitatamente agli scopi di certezza, cui essa assolve, per la liquidazione del credito. Tale essendone la finalità, si osserva come alla puntuale conoscenza dei dati possa, senz'altro, sopperire il giudice a mezzo dei poteri istruttori di cui ampiamente dispone: e l'ordinanza dà atto, tra l'altro, della sussistenza in causa delle notizie probatorie richieste, ancorchè ritenute dal remittente formalmente inidonee in quanto, a suo avviso, non contenute in un *unicum* certificato.

2.3. — Più generalmente, peraltro, in casi del genere, anteriormente cioè alla verifica giudiziale sul punto, lo stesso Istituto erogatore (I.N.P.S.) appare abilitato ad assumere diretta cognizione dei dati occorrenti e qui descritti, mediante ogni possibile valida procedura: la condotta della pubblica amministrazione sembra tendenzialmente intesa infatti, oggi, al non aggravamento dei procedimenti amministrativi, anche sulla scorta collaborativa di chiunque interessatovi (cfr. legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: in particolare art. 1, n. 2; art. 18, n. 2; art. 22, n. 1).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) sollevata dal Pretore di Ferrara, in riferimento agli artt. 3 e 38; secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari, presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cannavò Claudio*

**Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Compressione del potere giurisdizionale del giudice - Limitazione del diritto di difesa - Disparità tra le parti processuali (difesa ed accusa).**

(C.P.P. 1988, art. 458, secondo comma).

(Cost. artt. 3, 24 e 101).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato che con proprio provvedimento del 1° ottobre 1990, accogliendo le richieste del p.m., veniva emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di Claudio Cannavò, imputato dei delitti di cui agli articoli: a) 110, 628, terzo comma, n. 1 (ipotesi 1°, 2° e 3°) del c.p.; b) 110, 582, 585, 576, n. 1, 61, n. 2 del c.p.; c) 110, 56, 575, 576, n. 1, 61, n. 2, del c.p.; d) 10, 12, 14 della legge n. 497/1974;

Rilevato che nei termini di cui all'art. 458 del c.p.p./89, l'imputato chiedeva il rito abbreviato a cui il p.m. non prestava il consenso;

Preso atto che il difensore proponeva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la competenza di questo giudice per le indagini preliminari a sollevare la questione di legittimità costituzionale, avendo l'art. 458, secondo comma, del c.p.p./89, indicato nel giudice per le indagini preliminari l'organo giurisdizionale competente a dichiarare l'ammissibilità del rito abbreviato qualora ne esistano i presupposti;

che è conseguente, quindi, la competenza a sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma regolatrice di un'attività giurisdizionale del giudice per le indagini preliminari, quale quella prevista dall'art. 458 del c.p.p./89;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è rilevante, sussistendo l'interesse dell'imputato ad un controllo giurisdizionale sulla scelta di un rito che comporta, in caso di condanna, una diminuzione di un terzo di pena;

Considerato che la questione non è manifestamente infondata perché il dissenso del p.m. (peraltro non soggetto a motivazione), pone il giudice in posizione di soggezione rispetto ad una delle parti del processo, essendo egli vincolato alla volontà del p.m.;

che questa situazione crea una evidente disparità tra le parti processuali (difesa e accusa) che, conseguentemente, l'art. 458, del c.p.p./89 nella parte in cui non prevede l'intervento del giudice nella scelta del rito abbreviato, richiesto dalla difesa ed impedito dal dissenso del p.m., si pone in aperta violazione degli artt. 3, 24, 101, secondo comma, della Costituzione;

Rilevato che il presente procedimento, peraltro a carico di imputato detenuto, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo comma, del c.p.p./89 in relazione agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento penale a carico di Cannavò Claudio, detenuto;*

*Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, disponendo la formazione di un fascicolo in copia di tutti gli atti del procedimento penale a carico di Cannavò Claudio.*

Roma, addì 26 ottobre 1990

*Il giudice per le indagini preliminari: IANNINI*

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

90C1381

N. 717

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 novembre 1990) dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Guerrieri Luigi ed altri contro il comune di Perugia ed altra.*

**Tributi in genere - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) - Capacità contributiva desunta dalla superficie utilizzata per le attività produttive anziché dal reddito percepito - Assunto contrasto della normativa impugnata, che pone una presunzione assoluta di redditività, con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, i quali impongono che il prelievo tributario debba avere causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori della capacità contributiva.**

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. 1 e 2, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., art. 3 e 53).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 550/1989 proposto dagli avvocati Guerrieri Luigi, Annibale Lucio, Bagianti Antonio, Bellini Giovanni, Lombardi Claudio, Zuccaccia Giancarlo e Antonini Wanda, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Alberto Franchi e Gaetano Ardizzone, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, via del Sole n. 8, contro il comune di Perugia, in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. M. Cartasegna ed elettivamente domiciliato in Perugia, via delle Streghe, n. 29 (avvocatura comunale), e nei confronti della provincia di Perugia, in persona del suo presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. M. Minciaroni ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente, in Perugia, piazza Italia n. 11; e sul ricorso n. 571/1989 proposto dal dott. Cipriani Federico, rappresentato e difeso dal dott. proc. Antonella Berretta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Perugia, via Guardabassi n. 14, contro il comune di Perugia, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. M. Cartasegna ed elettivamente domiciliato in Perugia, via delle Streghe n. 29 (avvocatura comunale); il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, ed elettivamente domiciliato in Perugia, piazza Dante n. 28; per l'annullamento (in entrambi i ricorsi) della delibera del consiglio comunale di Perugia, 20 marzo 1989, n. 475, avente ad oggetto la ratifica della delibera di giunta 27 febbraio 1989, n. 733, nonché la conferma di quanto con la stessa deliberato;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune e della provincia di Perugia nel ricorso n. 550/1989; del comune di Perugia e del Ministero delle finanze nel ricorso n. 571/1989;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 17 gennaio 1990 la relazione del cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, gli avvocati C.A. Franchi e G. Ardizzone per la parte ricorrente, l'avv. M. Cartasegna per il comune di Perugia e l'avv. M. Minciaroni per la provincia di Perugia (nel ricorso n. 550/1989); l'avv. C. Calvieri in sostituzione dell'avv. A. Berretta per la parte ricorrente, l'avv. M. Cartasegna per il comune di Perugia e l'avv. B. Melelli per il Ministero delle finanze;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

## FATTO

Il comune di Perugia con delibera di giunta 27 febbraio 1989, n. 733, ha stabilito di applicare la imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.) nella misura massima consentita dalla legge; tale delibera è stata poi ratificata dal consiglio con delibera 20 marzo 1989, n. 475.

Avverso le delibere anzidette i ricorrenti professionisti hanno proposto ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) (in via incidentale) illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 23, 35 e 53, primo comma, della Costituzione.

Le norme soprarichiamate, istitutive nel nuovo tributo, in quanto colpiscono il mero esercizio dell'attività professionale comportano una compressione del diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini e conseguentemente violano gli artt. 4 e 1 della Costituzione; violano altresì gli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal momento che il tributo colpisce solo alcune attività lavorative discriminandole dalle altre; si pongono in contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione poiché il mero esercizio dell'attività professionale non evidenzia, di per sé considerato, un indice di capacità contributiva; è poi irrazionale determinare la misura del contributo con riferimento alla superficie dell'immobile.

Nel ricorso n. 571/1989 si prospetta anche la violazione dell'art. 23 della Costituzione, laddove la legge istitutiva affida alla autorità amministrativa la determinazione della misura del tributo;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 140 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 143, dell'art. 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144.

L'art. 2 del d.-l. istitutivo della I.C.I.A.P. prevede che il provvedimento che determina la misura dell'imposta debba essere adottato dal consiglio comunale entro il termine del 31 marzo 1989, decorso il quale il tributo è determinato secondo le misure minime previste nella tabella allegata alla legge; tale provvedimento non rientrava nella competenza della giunta;

3) eccesso di potere, inesistenza dei motivi di urgenza e mancata valutazione della fondatezza delle ragioni dell'urgenza stessa, nonché mancata motivazione in ordine alla determinazione del tributo.

Ciò nell'assunto che l'atto impugnato non contiene alcuna indicazione delle ragioni di urgenza che — in denegata ipotesi — potevano consentire alla Giunta municipale di adottare l'atto successivamente notificato.

Per i suesposti motivi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, e in via incidentale che siano dichiarate non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Si è costituito in giudizio il comune intimato il quale ha eccepito la tardività dei due ricorsi in quanto notificati solo il 26 luglio 1989, mentre la delibera consiliare n. 475/1989 è stata pubblicata all'albo pretorio dal 3 al 17 aprile 1989. Ha poi sostenuto che sono privi di fondamento i dubbi di legittimità costituzionale, atteso che il legislatore ha legittimamente individuato il presupposto dell'I.C.I.A.P. in una serie di indici indiretti di capacità economica quali l'esercizio di determinate attività e le classi di superficie immobiliare utilizzate per le stesse attività.

Quanto agli altri motivi di gravame ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, è stato il consiglio comunale (e non la giunta) a disciplinare direttamente l'applicazione dell'imposta nella misura massima consentita.

La provincia di Perugia, evocata in giudizio con il ricorso n. 550/1989 ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di gravame dedotti, ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale ed ha concluso per la reiezione del ricorso.

Il Ministero delle finanze, evocato in giudizio con il ricorso n. 571/1989, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di ricorso instando per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 1990 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

Aderendo a taluni dei dubbi prospettati da parte ricorrente il collegio ritiene che non sia manifestamente infondata in relazione agli artt. 53 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144.

È indubbio che l'imposizione fiscale, per essere compatibile con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, deve fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza o su fatti reali da cui l'esistenza della ricchezza possa desumersi in modo non fittizio.

Tali caratteristiche non sembrano riscontrarsi nelle disposizioni con le quali vengono determinati i presupposti, i soggetti passivi e la misura della I.C.I.A.P.

Anzitutto, per quanto concerne la applicabilità del tributo alle categorie di liberi professionisti, si deve rilevare che l'esercizio della attività libero-professionista in sé e per sé considerata, non può essere assunta come sintomo o fatto rivelatore di capacità contributiva, né d'altra parte essa può essere assimilata (ai fini della capacità contributiva) all'esercizio della attività di impresa.

Sotto altro profilo gli artt. 1 e 2 del decreto evidenziano una marcata irrazionalità nella parte in cui, per determinare la misura del contributo, fanno riferimento alla superficie dell'immobile eventualmente utilizzato dal professionista.

Invero il pretendere di riferire il reddito derivante dall'esercizio di una impresa, arte o professione, a parametri e ad indici di rilevazione quali la superficie dei locali o la loro ubicazione è assolutamente arbitrario giacché tali indici non sono affatto rivelatori di un reddito e perciò della effettiva capacità contributiva del soggetto obbligato all'imposta.

In altri termini, non è detto che uno studio professionale, o un negozio o un bar di maggiore superficie ritraggano, per ciò solo, maggiori introiti rispetto ad altro locale di minori dimensioni; altri sono i criteri da seguire per diversificare i redditi e con essi i tributi, e derivano da altri fattori, quali la quantità e qualità delle clientele, il modo in cui è organizzata l'attività, la competenza professionale del titolare, ecc.

Appare inoltre irrazionale affidare all'ente impositore la determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella tabella allegata alla legge, in quanto la (prevedibile) differenziata scelta di livello da parte dei diversi comuni è tale da porre in essere disparità di trattamento per situazioni analoghe ed omogenee, solo perché esistenti e operanti in comuni diversi del territorio nazionale.

Le dedotte questioni di legittimità costituzionale, se per un verso non sono manifestamente infondate, si palesano altresì rilevanti agli effetti del giudizio instaurato davanti al C.a.r. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme soprarichiamate condurrebbe infatti alla caducazione dei provvedimenti impugnati e dello stesso potere impositivo attribuito ai comuni con la istituzione della I.C.I.A.P.; per contro, qualora i ricorsi venissero accolti per uno qualsiasi degli altri motivi di gravame, i ricorrenti rimarrebbero comunque assoggettati alla applicazione dell'imposta, seppure in misura inferiore a quella fissata con i provvedimenti impugnati.

#### *P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, in relazione agli artt. 53 e 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso, instaurato con i due ricorsi in epigrafe;*

*Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*La stessa segreteria dovrà inoltre comunicare l'ordinanza in parola ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 gennaio 1990.

*Il presidente: ROSA*

*Il consigliere estensore: BALUCANI*

*Il consigliere: MOLLIKA*

n. 718

*Ordinanza emessa l'8 settembre 1990 del giudice conciliatore di Roma  
nel procedimento civile vertente tra De Russis Vito Nicola ed altro e u.s.l. RM4 ed altri*

**Salute (tutela della) - Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico - Non operatività del divieto negli uffici del pronto soccorso degli ospedali, negli uffici postali e nei ristoranti - Irragionevolezza - Violazione dei diritti alla salute e al lavoro e della libertà di riunione.**

[**Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 1, lettere a) e b)**].

(**Cost. artt. 3, 4, 17, 32 e 97**).

#### IL GIUDICE CONCILIATORE

Sciogliendo la riserva di cui sopra e considerato che la decisione della presente causa deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con atto di citazione congiuntamente proposto *ex art. 103 del c.p.c.*, gli attori Vito Nicola De Russis e Francesco Spiga chiamavano in giudizio il Ministero della poste e telecomunicazioni, il direttore dell'ufficio postale di Roma, via Collatina n. 78, il titolare del ristorante «Picciotta» di Roma, la u.s.l. RM4, per ottenere la condanna per i danni, quantificati entro la competenza per valore del giudice conciliatore, riportati a seguito dell'esposizione al fumo di sigaretta in taluni locali chiusi ed aperti al pubblico.

Ritiene il giudice conciliatore che la normativa in questione dettata dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» considera come lecita la diffusione di fumo di sigarette nei locali chiusi ed aperti al pubblico ove si è verificata, la situazione dannosa patita dagli attori.

Preliminare appare pertanto l'esame della questione sollevata dalle parti attrici di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettere a) e b) della citata legge n. 584/1975, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 87 della Costituzione che il giudice conciliatore ritiene rilevante e non manifestamente infondata ai fini delle domande risarcitorie oggetto della causa che potranno essere esaminate solo ove la Corte costituzionale accerti o meno l'illegittimità *in parte qua* di tali norme.

Tanto premesso, appare opportuno distinguere le posizioni dei due attori, i quali lamentano entrambi un pregiudizio alla salute causata dalla permanenza necessitata in locali chiusi ove l'aria era resa gravemente insalubre dal fumo di sigaretta degli altri frequentatori, sulla base della diversa natura degli ambienti e delle situazioni in cui si è verificata la predetta lesione.

1) Lo Spiga, dipendente dell'ospedale S. Giovanni di Roma, presso l'ufficio del pronto soccorso, chiede il risarcimento del danno subito alla salute a seguito della necessitata convivenza giornaliera protrattasi per anni con colleghi accaniti fumatori.

Al medesimo, peraltro già affetto da tempo da gravi disturbi respiratori, era stata diagnosticata una «bronchite cronica asmatica con insufficienza respiratoria» riconosciuta come contratta per causa di servizio. Assume lo Spiga che proprio a seguito di tale diagnosi, ritenuto non più idoneo al servizio di farmacia precedentemente svolto, era stato distaccato presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Giovanni su sua richiesta: si attendeva infatti che l'ambiente ospedaliero fosse nel suo complesso, in ragione della presenza dei malati, protetto dalla diffusione del fumo. Tuttavia, anche nei locali del pronto soccorso non veniva inibito il fumo e ciò provocava un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute dello Spiga, per tale danno egli oggi propone la propria domanda risarcitoria.

Osserva invero il giudice conciliatore che la nocività dell'esposizione al fumo emesso dalle sigarette altrui (c.d. fumo passivo) in locali chiusi è oggi ampiamente dimostrata ed affermata dai più autorevoli organismi scientifico-sanitari di rilevanza mondiale.

La lotta al fenomeno del fumo passivo, ritenuto anche maggiormente tossico, in quanto non filtrato, di quello ingerito direttamente dal fumatore, è stata considerata recentemente di fondamentale urgenza e rilevanza dalla Organizzazione mondiale della sanità (programma «tabacco o salute» del 15 maggio 1986 - e lavori della assemblea della O.M.S. del 17 maggio 1990).

Anche in sede comunitaria si sono avviati interventi in materia e, su proposta di parlamentari italiani in data 12 marzo 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 5 aprile 1982) è stata approvata dal Parlamento europeo una risoluzione con il dichiarato fine di perseguire una uniforme tutela della salute sugli Stati membri attraverso l'adozione del divieto di fumare in tutti i locali chiusi ed aperti al pubblico.

La legge n. 584/1975, che in linea di principio persegue il fine di tutelare la salute dei cittadini (art. 32 della Costituzione) vietando il fumo in determinati ambienti, prende giustamente in considerazione anche l'ambiente ospedaliero (art. 1, lett. a).

L'indubbia nocività del fumo passivo, infatti, non può che rendere necessaria la tutela specialmente per quei soggetti, i malati, i quali già presentano stati patologici che ne indeboliscono le difese; per costoro la predisposizione di un ambiente igienico-sanitario salubre costituisce un elemento primario ed irrinunciabile.

Tale aspetto è stato colto, almeno negli intenti iniziali, dal legislatore nel 1975. Tuttavia, l'elencazione riportata *sub* art. 1, lett. a) (ritenuta tassativa con corretta interpretazione del C.d.S. con il parere n. 540/1976) vale a vietare il fumo unicamente nelle corsie degli ospedali.

Ne consegue che al di fuori delle corsie e quindi di tutti gli altri ambiti degli ospedali, corridoi, sale di aspetto, pronto soccorso, ambulatori medici, locali destinati al disbrigo delle pratiche amministrative come il pagamento del ticket, ecc., tutti luoghi comunque necessariamente frequentati dai malati, il fumo è oggi lecito.

Il legislatore, quindi, seppure perseguiva l'intento di salvaguardare la salute dei soggetti costretti a ricorrere alle strutture sanitarie vietando la diffusione di effluvi tossici del fumo di tabacco, ha poi introdotto con la specificazione letterale «corsie degli» una irragionevole differenziazione tra locali caratterizzati da identica necessità di protezione, discriminando in tale modo i soggetti che per necessità di cure o per motivi di lavoro sono costretti a permanere nei diversi ambiti vanificando dunque il suo stesso fine che, si ripete, consiste nella più incisiva tutela di chi sia già malato.

Tale finalità può effettivamente conseguirsi solamente attraverso l'imposizione del divieto di fumo esteso a tutti gli spazi propri della struttura sanitaria.

Per quanto sino ad ora osservato, la legge n. 584/1975 è chiaramente contraria al principio della ragionevolezza in base al quale il legislatore è tenuto a trattare in maniera uniforme situazioni uguali, in relazione alla tutela differenziata introdotta tra i frequentatori dei diversi ambiti delle strutture sanitarie (e ciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione).

Risulta inoltre una palese contraddittorietà rilevabile nella assoluta mancanza di correlazione tra il fine primario della legge (tutela della salute *ex* art. 32 della Costituzione) e le differenziazioni normative concrete rispetto alla finalità positivamente individuabile quest'ultima, concretamente, dunque, realizzabile solamente attraverso l'eliminazione dell'espressione limitativa «corsie degli» dell'art. 1, lett. a), della legge n. 584/1975.

2) Il De Russis ha invece adito il giudice conciliatore per i danni riportati dall'esposizione al fumo di tabacco avvenuta in due distinte circostanze, nei locali di un ufficio postale e nella sala di un ristorante.

Quanto alla prima situazione, osserva il giudice conciliatore che il risarcimento per al situazione dannosa lamentata è allo stato precluso dall'art. 1, lett. a), della legge n. 584/1975.

L'art. 1 di tale legge impone il divieto di fumo, indipendentemente dall'essere chiusi o meno nei locali presi in considerazione, individuando invece quelli in cui vengono erogati tra servizi pubblici irrinunciabili, di rilievo costituzionale — sanità (art. 32), istruzione (artt. 9, 32 e 34), trasporti e mobilità (artt. 2 e 16) — per i quali i cittadini vedono garantito il diritto a fruirne in condizioni di salubrità.

Il legislatore ha inteso quindi tutelare gli utenti di tali servizi proprio in relazione alla irrinunciabilità ed al rilievo che gli stessi rivestono per la società e per l'uomo.

Risultano oggi esclusi dalla tutela gli utenti del servizio postale sia pure di pari rilevanza costituzionale (in relazione quanto meno agli artt. 15, 27 e 47 della Costituzione), di grande importanza sociale e gestito in regime di monopolio dello Stato (e ciò esclude ogni possibilità di scelta dell'utente, che è obbligato a fruirne per tutte le diverse esigenze di corrispondenza, comunicazione, pagamento da questo assolte).

La legge in oggetto ha quindi introdotto immotivatamente una protezione differenziata che tutela esclusivamente la salute degli stessi utenti di taluni servizi pubblici, consentendo invece la presenza di fumo in locali ove si erogano servizi pubblici di pari dignità costituzionale e sociale.

Tale immotivata discriminazione si configura in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione nonché con l'art. 32 della Costituzione che tutela il bene della salute umana come diritto primario e fondamentale, per di più inidoneo ad imporre una esaustiva tutela da parte dell'ordinamento (sent. Corte cost. nn. 892/1988, 184/1986 e 559/1987).

Ritiene pertanto il giudice conciliatore rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. *a*), legge n. 584/1975 nella parte in cui vieta il fumo nei locali destinati all'istruzione e nei vari luoghi destinati agli utenti dei diversi servizi del trasporto, consentendo invece la diffusione di effluvi nocivi alla salute negli ambienti, nei quali si eroga il servizio pubblico postale.

3) In relazione alla seconda domanda del De Russis riguardante il danno riportato per il fumo inspirato nella sala del ristorante convenuto, il risarcimento è allo stato **precluso** dalla lett. *b*) della legge n. 584/1975.

Anche in tale caso la norma individua taluni locali **che**, indipendente mente dalla natura pubblica o privata, presentano invece tutti la caratteristica dell'essere **chiusi ed aperti** al pubblico.

Al di là della destinazione dei luoghi presi in considerazione (pubbliche riunioni, svago, finalità culturali di vario tipo, **gioco anche d'azzardo**, svago, ecc.) l'elemento **costante** è rappresentato dalla permanenza di più persone in ambienti chiusi.

Trapela pertanto la finalità di tutelare il cittadino **che per varie ragioni** si trova ad accedere e a permanere in luoghi chiusi, assicurando in tale modo condizioni igieniche **qualitativamente idonee**.

*Ratio* evidente risulta essere la protezione e la valorizzazione delle attività di svago, riunione, socializzazione, cultura, nell'ambito delle possibili formazioni nelle quali si sviluppa la personalità umana.

Anche in questo caso, tuttavia, nell'esternazione **del dato** normativo il legislatore ha introdotto l'espressione limitativa «che siano adibiti a pubblica riunione» che **ne** ha fortemente svuotato la portata.

Il C.d.S. (nel ricordato parere n. 540/1976) ha **correttamente** restrittivamente escluso che locali chiusi adibiti a pubblica riunione possano riferirsi ad ogni tipo di locale **nel** quale confluiscano contemporaneamente più persone, riportandosi al concetto recato dalle norme del t.u. di pubblica sicurezza ed, in particolare, escludendo il riferimento a bar, ristoranti, sale da the, ove la permanenza è di **per sé** occasionale e precaria.

Risulta evidente la discriminazione che viene a verificarsi, condividendosi tale interpretazione, per la immotivata disparità di trattamento e tutela riservata ai frequentatori di **sale da ballo** sale-corse (tutelati dal fumo passivo) rispetto a coloro che si recano al ristorante (fuori da qualsiasi tutela).

Non è dato di scorgere alcuna valida ragione che **possa** sostenere la legittimità della deroga introdotta dal legislatore che ha consentito la liceità della diffusione **del** fumo nei ristoranti, nei bar, nelle sale da the, la cui frequentazione oltre che diretta al soddisfacimento di esigenze di nutrimento, di svago, di socializzazione, riveste nel nostro costume sociale pari, se non superiore, rilevanza rispetto alle altre attività maggiormente tutelate dalla norma in esame.

Ritiene il g.c. di ravvisare nella norma un evidente **contrasto** con l'art. 3 della Costituzione per l'introduzione di un regime giuridico particolare in alcun modo giustificato **dalla** diversità delle ipotesi disciplinate, ed una violazione dell'art. 32 della Costituzione nella parte in cui, introducendo nel testo dell'art. 1, lett. *b*), l'espressione «che siano adibiti a pubblica riunione», si è limitata gravemente la **portata** della norma. Se infatti si accoglie l'interpretazione data Consiglio di Stato, il divieto di fumo può applicarsi, **oltre** alle ipotesi espressamente considerate dal legislatore solamente nei casi in cui si ha un incontro di più persone **in un luogo pubblico**, per un tempo ed un fine definiti, con evidente violazione dei principi costituzionali ricordati e, **non** degli artt. 2 e 3, ultimo comma, della Costituzione che garantisce la realizzazione dell'individuo anche in aggregati sociali quali sono tutti i luoghi di svago e riposo dei cittadini e lavoratori.

4) In difetto di esplicita istanza del difensore di parte **attrice**, viene sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. *b*), della legge n. 584/1975 **in** relazione agli artt. 3, 17 e 32 della Costituzione.

Oltre ai profili già evidenziati, infatti, a parere del g.c., il disposto dell'art. 1, lett. *b*), che limita la portata del divieto di fumare ai soli casi di riunione che si tengono in **luogo pubblico** ed aventi finalità e durata definiti (ed è questo il concetto di «pubblica riunione» che si desume dal t.u.p.s.) è in contrasto, oltre che per gli aspetti già considerati, con gli art. 17 della Costituzione.

Sulla base di tale articolo deve riconoscersi a tutti i cittadini l'identico diritto di riunirsi pacificamente anche attraverso la predisposizione del medesimo regime giuridico **per** tutte le possibili forme attraverso le quali tale diritto si realizza.

Medesima protezione deve pertanto prevedersi, ad avviso del g.c., sia ai partecipanti a pubbliche riunioni nel senso indicato del t.u.p.s., sia a coloro che si riuniscono per altre finalità, anche ricreative, in locali che al pari presentino la caratteristica di **esser chiusi ed aperti** al pubblico.

In conclusione, deve dunque rimettersi la decisione delle questioni sollevate alla Corte costituzionale, sospendendosi il presente giudizio.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 3, 4, 17, 32 e 97 della Costituzione, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettere a) e b), della legge n. 584/1975;*

*Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 8 settembre 1990

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

*Il giudice conciliatore: QUADRANTI*

90C1383

N. 719

*Ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Pestellini Neri*

**Processo penale - Udienza preliminare - Richiesta della difesa per un sequestro a fini probatori - Dissenso del p.m. - Impossibilità per il g.i.p. di disporlo a differenza di quanto avviene durante le indagini preliminari - Impossibilità per la difesa e per il g.i.p. di ammettere prove a discarico diverse da quelle tassativamente indicate - Discriminazione tra imputati - Limitazione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 422).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

A sostegno della riserva nel proc. pen. n. 34/90 il giudice per le indagini preliminari pronunciando sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 422 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione proposta dall'avv. Maria Grazia Siliquini, difensore di Pestellini Neri, nel procedimento penale a carico di quest'ultimo, imputato del reato di cui agli artt. 628, 337, 582 e 585 (576, n. 1) del c.p.; commessi in Torino il 2 maggio 1990;

Sentito il pubblico ministero (dott. Fassio) che si è opposto all'eccezione;

#### PREMESSO IN FATTO

Nel corso della partita di calcio Juventus-Fiorentina, svoltasi a Torino il 2 maggio 1990, si verificavano, verso le ore 21.30, tra i tifosi delle opposte squadre, dei tafferugli che imponevano l'intervento delle forze dell'ordine.

Un agente della Polizia di Stato, nel tentativo di sedare una di queste liti, veniva sopraffatto da alcuni tifosi, uno dei quali riusciva a togliergli di mano lo sfollagente in dotazione e a darsi con questo alla fuga, dopo aver colpito in pieno volto il vice questore Giovanforte che aveva cercato di bloccarlo.

Al termine della partita due agenti del reparto mobile di Milano, che erano stati presenti all'episodio, presso uno dei cancelli di uscita dello stadio riconoscevano nell'attuale imputato il responsabile dell'aggressione e lo trovavano, altresì, in possesso dello sfollagente che era stato nascosto nello zaino, avvolto in uno striscione.

Tratto in arresto per rapina impropria, il Pestellini protestava subito la propria innocenza e nel corso dell'udienza di convalida sosteneva di essere sempre stato, durante la partita, in un luogo molto distante da quello ove erano avvenuti i tafferugli.

Quanto allo sfollagente rinvenuto nel suo zaino, affermava «un tifoso della Fiorentina, incontrato sul treno e rivisto alla fine della partita, mi chiese se gli potevo portare la borsa con il suo contenuto al treno perché, avendo preso botte dalla polizia, aveva la spalla che gli faceva male».

Il giudice per le indagini preliminari convalidava l'arresto ed applicava all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Successivamente all'udienza di convalida il difensore chiedeva la p.m. la audizione di alcuni testimoni ed il sequestro delle registrazioni audiovisive effettuate dalla Polizia di Stato e dalla RAI, in base alle quali poter verificare l'assunto difensivo ed eventualmente riuscire anche ad individuare il giovane che avrebbe consegnato al Pestellini lo zaino contenente lo sfollagente.

Il p.m. non riteneva però di dar corso alle istanze della difesa e richiedeva l'emissione del decreto di giudizio immediato.

Il giudice per le indagini preliminari, pur rilevando a carico dell'imputato l'esistenza di gravi indizi in relazione ai reati contestati, respingeva, allo stato, la richiesta, ritenendo che la possibilità di acquisire, tramite il sequestro e la visione dei filmati, ulteriori elementi, peraltro decisivi; in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, impedisse di ritenere già sussistente il requisito dell'«evidenza della prova» voluto dall'art. 453 del c.p.p. per instaurare il rito immediato.

Il p.m. chiedeva allora il rinvio a giudizio del Pestellini.

In sede di udienza preliminare l'avv. Siliquini sollevava, in relazione all'art. 3, comma 1 della Costituzione, eccezione di incostituzionalità dell'art. 422 del c.p.p. rilevando come in base al dettato di tale articolo, che impone limitazioni notevoli al giudice dell'udienza preliminare, il diritto a usufruire della possibilità di proscioglimento — e quindi della mancata celebrazione del dibattimento — spetti solo a colui che per pura sorte possa contare su una prova decisiva di carattere testimoniale, o conseguente a valutazioni tecniche, e come l'imputato sia leso nel diritto alla prova se il p.m. non abbia cercato una prova decisiva a «discarico» che non risiede nella possibilità di acquisizione della difesa e che questa non può quindi produrre all'udienza preliminare (es., oltre al caso di specie, filmato di una rapina in banca di proprietà di un ente pubblico; prova decisiva esistente in una cassetta di sicurezza non di proprietà dell'imputato ecc.).

Sotto altro profilo rilevava che il dettato dell'art. 422 del c.p.p., nella parte in cui limita i poteri suppletivi all'indagine carente del giudice dell'udienza preliminare con riferimento alle ipotesi di audizione dei testimoni, consulenti tecnici e persone imputate in procedimenti connessi, opera una corrispondente limitazione del diritto di difesa che, secondo l'art. 24 della Costituzione, è invece «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Il p.m. si opponeva rilevando che l'art. 422 del c.p.p. è una norma eccezionale che restringe l'attività istruttoria esperibile a quelle poche e tassative prove compatibili con l'udienza preliminare che non deve, pertanto, trasformarsi in un'udienza dibattimentale.

Rilevava, inoltre, che non vi è un diritto del difensore o del p.m. di chiedere l'ammissione delle prove qualora il giudice per le indagini preliminari non abbia dichiarato le necessità di tale integrazione.

Il giudice, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, indicava quindi alle parti la necessità di acquisire l'audiovisivo della Polizia di Stato.

Stante l'inerzia del p.m., la difesa chiedeva quindi formalmente al giudice per le udienze preliminari di sequestrare l'audiovisivo della Polizia di Stato e di visionarlo sottolineando la decisività di tali «prove» ai fini di una eventuale pronuncia di sentenza di non luogo a procedere.

Il p.m. si opponeva ed il giudice respingeva l'istanza della difesa ritenendo che l'art. 422, primo comma, del c.p.p., così come formulato, non consenta al giudice per le udienze preliminari di disporre il sequestro di un documento che dovrebbe essere prodotto dalla difesa, posto che l'articolo 422 del c.p.p. non richiama l'art. 368 del c.p.p.; e ritenendo altresì che l'elenco tassativo di prove che possono essere ammesse ex art. 422 non consenta di visionare il filmato eventualmente sequestrato.

La difesa insisteva nell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 422, primo e secondo comma, del c.p.p. in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione con le argomentazioni più sopra esposte ed illustrate in una memoria allegata agli atti.

## RITENUTO IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del c.p.p. appare rilevante ai fini della definizione della presente fase processuale e non manifestamente infondata.

Appare innanzitutto rilevante rispetto all'attività processuale in corso posto che, se il giudice dell'udienza preliminare potesse sequestrare e visionare l'audiovisivo della Polizia di Stato che ritrae le gradinate ove sono avvenuti i tafferugli, acquisendo un documento sicuramente obiettivo e con ogni probabilità decisivo, potrebbe pronunciare una sentenza di non luogo a procedere — che implicherebbe per l'imputato, oltre che immediate e positive conseguenze in ordine alla libertà personale, il risparmio dei costi e della pubblicità del dibattimento — ovvero, superare decisamente i dubbi a favore dell'accusa (nel caso l'imputato venga ritratto nell'atto di commettere il reato) con il probabile conseguente accesso ai riti speciali, voluti dal legislatore proprio per «deflazionare» le udienze dibattimentali.

Del resto l'udienza preliminare, anziché ottemperare alla propria funzione di «filtro», nel caso di specie costituirebbe un modo per ottenere gli stessi risultati del giudizio immediato che era stato negato per carenza del requisito dell'«evidenza della prova».

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del c.p.p. appare, inoltre, non manifestamente infondata sotto diversi profili.

Premettiamo, innanzitutto, che dalla lettura degli artt. 421, quarto comma, e 422, primo e secondo comma, del c.p.p. si desume che il giudice «può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione» solo quando non ritiene di poter decidere allo stato degli atti e poiché la norma statuisce ancora che il giudice ammette le prove «a carico» quando ne risulta «manifesta la decisività ai fini della richiesta di rinvio a giudizio» e le prove «a discarico» quando è «evidente la decisività ai fini della pronuncia di non luogo a procedere» da tali precise indicazioni si può agevolmente comprendere quali siano i confini e la portata del concetto di «decisività allo stato degli atti» in sede di udienza preliminare e come tale situazione sia diversa da quella di «definibilità allo stato degli atti» ex art. 440 del c.p.p. ai fini dell'ammissione del rito abbreviato.

In altre parole, nella situazione prevista dall'art. 421, ultimo comma, del c.p.p. e 422 del c.p.p., il giudice ha il dovere di far presente alle parti la necessità di integrazione probatoria, non quando il quadro accusatorio sia incompleto, e neppure quando sia prevedibile che — in mancanza di ulteriori elementi, la cui acquisizione potrebbe però avvenire nella fase dibattimentale — l'imputato, a causa della parificazione tra formula dubitativa e formula piena, sia assolto, ma solo quando vi è il dubbio che, con l'acquisizione di uno o più elementi di prova collegati tra di loro, si possa raggiungere subito la certezza della mancanza di responsabilità dell'imputato.

Da notare che l'art. 422 non dice che si deve assumere una sola tra le prove tassativamente enumerate e parla di ciascuna di queste al plurale: «il p.m. e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate dall'art. 210 del c.p.p.».

L'udienza preliminare assume quindi una funzione che è contemporaneamente di «filtro delle imputazioni azzardate» (Amodio 1988, pag. 2173) e di «controllo sul corretto esercizio dell'azione penale» che ha significato e consistenza, non certo in funzione della prevedibilità o meno che l'accusato sia condannato — perché altrimenti non si spiegherebbe l'ampio margine imposto dal combinato disposto degli artt. 424 e 425 del c.p.p. e l'ammissione delle prove richieste dal p.m. al solo fine di acquisire elementi che non rendano evidente la mancanza di responsabilità dell'imputato — ma in funzione del diritto di difesa, cioè in funzione della valutazione e prevedibilità che l'acquisizione di uno o più elementi oggettivi riferentisi, ad esempio, alla verifica, non effettuata dal p.m., di un alibi che non lasci spazi ad ulteriori dubbi, ovvero di una attendibile ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, possono comportare il proscioglimento dell'imputato (sono queste, infatti, le condizioni in base alle quali il giudice «ammette» le prove richieste dalla difesa e del resto, correlativamente, la pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 del c.p.p. deve avvenire solo quando è «evidente» la mancanza di responsabilità dell'imputato).

In questo senso l'art. 422 del c.p.p. è sì una norma «eccezionale», come sostenuto dal p.m., ma solo nel senso che il giudice dell'udienza preliminare non può invitare sempre le parti ad una integrazione probatoria, ma unicamente quando, dovendo verificare il corretto esercizio dell'azione penale, compreso quanto previsto dall'art. 358 del c.p.p., che impone al p.m. accertamenti su fatti e circostanze sia «a carico» che «a favore» della persona sottoposta alle indagini, e non essendo stata affrontata quest'ultima prospettiva, è doveroso evitare all'imputato il pregiudizio della pubblicità e dei costi del dibattimento e, ovviamente, ancor più il pregiudizio di attendere il dibattimento in condizioni di restrittività della libertà personale, per l'imposizione della quale si richiede soltanto la sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza».

Il controllo del giudice ex artt. 421 e 422 del c.p.p. si rende oltremodo necessario tenuto conto del fatto che l'indagato potrebbe essere interrogato per la prima volta nell'udienza preliminare e in tale udienza essere messo in grado per la prima volta di difendersi e di prospettare quindi decisive prove «a discarico».

Così circoscritto il significato dell'art. 422 del c.p.p. e nell'ambito della sua bassa «soglia» di operatività, la discriminazione tra categorie di imputati che possono usufruire di prove «a discarico» rientranti tra quelli ivi tassativamente elencate ed imputati che, potendo provare la propria mancanza di responsabilità solo in base ad altre prove non comprese in quell'elenco (es. un confronto, una ricognizione, una ispezione di luoghi ecc.), non possono adeguatamente difendersi, appare in palese contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 3 e 24, posto che non vi è uguale trattamento per situazioni del tutto simili e che il diritto di difesa «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» viene meno per tali categorie di cittadini.

La direttiva n. 52 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevede che il giudice, «nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, né di pronunciare sentenza di non luogo a procedere», rinvii ad altra udienza «affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione», e, successivamente, parla di un «obbligo del giudice in questa nuova udienza di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio».

In un processo di «parti», quindi, ciascuno assume la responsabilità del proprio ruolo e corre il rischio, qualora non si attivi, di subire conseguenze negative.

In altre parole, in una situazione di precarietà dal punto di vista probatorio, il p.m. che non si attivi portando una prova che convinca il giudice, quanto meno della fondatezza dell'esercizio dell'azione penale, rischia di vedere la propria richiesta respinta e la stessa situazione si verifica correlativamente per la difesa che non sia in grado di provare la propria mancanza di responsabilità senza alcun margine di dubbio.

Nel caso di specie, però, la «prova a discarico» richiesta dalla difesa non è nella sua disponibilità, poiché solo il p.m. può sequestrare l'audiovisivo della Polizia di Stato.

Mentre nel corso delle indagini preliminari l'art. 368 del c.p.p. prevede espressamente che, qualora il p.m. ritenga di non disporre il sequestro, il giudice dell'indagine preliminare possa sostituirsi a lui, tale possibilità non è prevista in sede di udienza preliminare, sia per il caso, come quello di specie, in cui il p.m. non abbia trasmesso precedentemente la richiesta al giudice per le indagini preliminari, sia nel caso, che pure può prospettarsi, in cui la necessità di acquisire un documento, o sequestrare una prova nella disponibilità del p.m. sorga solo nell'udienza preliminare (caso dell'indagato citato per la prima volta in tale udienza).

Anche sotto questo profilo, dunque, l'art. 422 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice in sede di udienza preliminare possa sostituirsi al p.m. che non ha disposto il sequestro richiesto dall'interessato, diversamente da quanto può invece fare ex art. 368 del c.p.p. nel corso delle indagini preliminari, è da ritenersi incostituzionalmente per violazione del diritto di difesa e per la discriminazione che opera tra categorie di imputati che possano avere accesso alle prove «a discarico» e imputati che per pura sorte non sono in grado di ottenere una prova «a discarico» che non è nella loro disponibilità.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 422 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa sostituirsi al p.m., così come può invece fare nel corso delle indagini preliminari, per procedere al sequestro, richiesto dalla difesa, di un documento da produrre in sede di udienza preliminare; ovvero di un'altra prova decisiva a discarico a quest'ultima non accessibile; e nella parte in cui non consente alla difesa di chiedere, e al giudice di ammettere, prove a discarico diverse da quelle tassativamente indicate (audizione di testimoni e di consulenti tecnici, interrogatorio di persone indicate nell'art. 210 del c.p.p.);*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone la notifica della presente ordinanza al p.m., all'imputato, al suo difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Dispone che la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 18 luglio 1990

*Il giudice dell'udienza preliminare: MINECCIA*

N. 720

*Ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal tribunale per i minorenni di Salerno  
nel procedimento penale a carico di Guzzo Carlo ed altri*

**Processo penale - Procedimento a carico di minore da proseguirsi secondo il vecchio rito - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Inammissibilità dell'azione civile nei procedimenti minorili da celebrarsi secondo le norme del nuovo codice - Violazione del principio di uguaglianza.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 30).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle eccezioni formulate dai difensori degli imputati e sentito il p.m.;

#### OSSERVA

Al processo *de quo* si applicano le norme del c.p.p. abrogato, atteso che il p.m. ha provveduto a richiedere il decreto di citazione a giudizio il 28 febbraio 1990 entro il termine previsto dal secondo comma dell'art. 242 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in presenza delle condizioni di cui al primo comma stesso articolo.

Mastrogiovanni Pasqualina è senz'altro legittimata a costituirsi parte civile nell'interesse proprio e dei figli minori, risultando dagli atti del processo e segnatamente dalle indagini di polizia giudiziaria che essa conviveva con il Pezzuti e riceveva, presumibilmente, da lui il sostentamento per tutti i componenti della famiglia, compresi i figli minori procreati dalla relazione.

È stata poi accennata dalla stessa difesa e dal p.m. la questione di legittimità costituzionale delle norme transitorie del nuovo c.p.p. minorile nella parte in cui non dichiarano inammissibile la costituzione di parte civile nei processi a carico di minorenni, nei quali si applica, come quello di specie, la vecchia normativa, in sintonia con la disciplina prevista nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione.

È noto che il vigente c.p.p. minorile esclude l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di minorenni (art. 10 del d.P.R. n. 448/1988) sul presupposto della prevalenza data alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne (principio sancito dall'art. 3 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81), per le quali sono stati inseriti istituti del tutto nuovi per il nostro ordinamento giuridico, come l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova, comportanti il sacrificio degli interessi della persona offesa dal reato rispetto alla tutela prioritaria del minorenne.

La norma transitoria di cui all'art. 30 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, sanciva l'applicabilità degli istituti sopra menzionati anche nei procedimenti per i quali si procede con il vecchio rito, ma non esclude per essi l'ammissibilità della costituzione di parte civile.

Sembra al collegio che siffatta diversità di trattamento di situazioni del tutto eguali vulneri l'art. 3 della Costituzione, giacché senza alcuna giustificazione, pure a fronte di situazioni identiche, è prevista in un caso (nuovo procedimento) la inammissibilità della costituzione di parte civile e nell'altro (vecchio procedimento) l'ammissibilità della stessa parte civile.

È del tutto evidente la violazione del principio di eguaglianza, contenente, secondo il consolidato inquadramento della Corte costituzionale, il precetto di non trattare in modo diseguale situazioni eguali.

La rilevanza della questione sussiste senza ombra di dubbio ove si consideri che l'eventuale illegittimità della norma che si denuncia renderebbe inammissibile la costituzione di parte civile fatta da Mastrogiovanni Pasqualina.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'art. 10 del c.p.p. minorile nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 448 1988, ai quali si applica il vecchio rito, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del processo e dispone che, a cura della cancelleria, gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Salerno, addì 11 ottobre 1990

*Il presidente: (firma illeggibile)*

90C1385

N. 721

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Arnaudo Pietro*

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione - Riferimento alla sentenza n. 103/1988.**

**(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, come modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento;

OSSERVA

Con la sentenza n. 130 del 15 novembre 1988, la Corte costituzionale, dopo avere articolamente motivato la dichiarazione di illegittimità degli artt. 1 e 183, primo comma, del t.u. postale, nella parte in cui tali norme assoggettano gli impianti ricetrasmittenti di debole potenza al regime delle concessioni, invece che a quello dell'autorizzazione, enuncia come corollario che, nei soli limiti del regime amministrativo applicabile, vengono coinvolti nella declaratoria di incostituzionalità anche l'art. 334 dal terzo al sesto comma, e l'art. 195, primo comma, n. 2 del t.u.

Precisa però la Corte che la pronuncia non investe il diverso profilo — non censurato da parte dei giudici *a quibus* — della disciplina penalistica, a fronte di «un comportamento inosservante che, nella struttura delle norme in esame, è oggetto da parte del legislatore di identica valutazione, quale che sia il tipo di disciplina — concessione o autorizzazione — e le specifiche modalità di regolazione di essa».

In sostanza, dopo la pronuncia della Corte, si prospettano due tipi di violazioni, profondamente diversi tra loro (esercizio abusivo di impianti radioelettrici - soggetti a concessione da un lato, e di impianti soggetti solo da autorizzazione dall'altro); i quali vengono però colpiti con la medesima sanzione dell'art. 195 del t.u.

Va notato che in altre materie, come in quella urbanistico-edilizia, in cui il regime amministrativo degli atti soggetti a concessione si presenta differenziato da quello degli atti soggetti ad autorizzazione, la legge ha rettamente tenuto conto della diversità anche sotto l'aspetto sanzionatorio.

L'omogeneità della sanzione prevista dall'art. 195 in argomento invece, alla luce della sentenza n. 1030/1988, nonché di quella n. 40/1990, rende non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità per violazione (sotto il profilo della irragionevolezza, inadeguatezza e sproporzione nel trattare ugualmente situazioni diverse) del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. È incontestabile, infatti, che di gran lunga più grave, dal punto vista del disvalore penale, appare il comportamento di chi viola il divieto in assenza di concessione, per la maggiore rilavanza economica e sociale di tale condotta.

In ordine alla rilevanza, si osserva che la specie in esame riguarda proprio l'installazione e l'esercizio, senza concessione, di un impianto ricetrasmittente di debole potenza, rientrante ormai nel regime autorizzatorio.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;*

*Sospende il giudizio in corso, e dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Saluzzo, addì 9 ottobre 1990

*Il pretore: DELL'ANNA*

90C1386

N. 722

*Ordinanza emessa il 17 luglio 1990 dalla corte d'appello di Catanzaro  
nel procedimento penale a carico di Rovigo Nunzio ed altri*

**Processo penale - Impedimento a comparire del difensore per impegni professionali - Diritto ad ottenere il rinvio o la sospensione del dibattimento - Possibile reiterazione - Limitazione di tale diritto o sindacabilità da parte del giudice - Omessa previsione - Conseguente possibile, concreto impedimento dell'esercizio della giurisdizione penale - Contrasto col principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

(Cost., artt. 102 e 112).

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione del p.g. di legittimità costituzionale «del quinto comma dell'art. 486 del c.p.p., in relazione agli artt. 102 e 112 della Costituzione, nella parte in cui, comprendendo tra gli impedimenti del difensore anche quelli conseguenti all'assolvimento di impegni professionali, consente, reiteratamente e senza alcun limite, di ottenere rinvii indefiniti e, comunque, non circoscritti al tempo ragionevolmente necessario (ove persista l'impedimento del difensore di fiducia) ad assicurarsi la difesa di altro difensore non impedito».

Sentiti i difensori i quali hanno concluso per la manifesta infondatezza della proposta eccezione.

Considerato che la questione è rilevante:

*a)* in quanto, per il richiamo dell'art. 245 delle disp. trans. del c.p.p., la disposizione del quinto comma dell'art. 486 del c.p.p. è di immediata applicazione anche ai processi, che come il presente, proseguono con l'applicazione delle norme processuali anteriormente vigenti;

*b)* in quanto, avendo il difensore di fiducia di Muto Francesco, avv. Nicola Cantafora, postulato il rinvio del dibattimento, sul presupposto di documentato impedimento professionale di esso avvocato (unico difensore del Muto) presso altra sede giudiziaria, alla data odierna, in procedimento relativo a detenuto, questa Corte, nel deliberare sulla istanza *de qua*, deve applicare la norma denunciata di incostituzionalità.

Premesso in fatto:

I) che alla udienza del 10 aprile 1990 questa Corte, dato atto:

*a)* che l'avv. Cantafora, in seguito a sopravvenuta revoca da parte del Muto Francesco del mandato difensivo conferito agli altri difensori non impediti, era divenuto unico difensore di fiducia del precitato imputato;

b) che l'avvocato Ioppoli, in sostituzione dell'avv. Cantafora, aveva chiesto il rinvio del processo «a udienza fissa» per documentato impedimento professionale dell'avv. Cantafora presso altra sede giudiziaria; ha, pertanto, differito la trattazione del gravame alla udienza del 29 maggio 1990;

II) che a detta udienza del 29 maggio 1990 questa Corte, in seguito ad altra istanza di rinvio del medesimo difensore, avv. Cantafora, per ulteriore, documentato impegno professionale presso altra sede giudiziaria, ha nuovamente disposto la sospensione del dibattimento fino alla odierna udienza;

III) che, in relazione alla odierna udienza, l'avv. Cantafora ha depositato, presso questa cancelleria, in data 11 luglio 1990, (terza) istanza di rinvio per documentato impedimento professionale presso altra sede giudiziaria, per l'odierna udienza in processo concernente detenuto.

Premesso in diritto che il tenore letterale del quinto comma dell'art. 486 del c.p.p. non esclude dal novero degli impedimenti quelli conseguenti all'assolvimento di attività professionale, liberamente assunta dal difensore; né, comunque, limita in alcun modo il diritto dell'imputato a ottenere il rinvio o la sospensione del dibattimento; né, infine, una volta provata l'inconciliabilità dell'impegno professionale altrove assunto dal difensore, attribuisce al giudice il potere di sindacare l'oggetto dell'impegno *de quo* o l'epoca della assunzione, in funzione di prefissati e selettivi criteri di priorità rispetto al processo in cui l'impedimento è addotto.

Considerato che, pertanto, la disposizione del quinto comma dell'art. 486 del c.p.p. consentendo la reiterazione del diritto dell'imputato e o del difensore di chiedere la sospensione o il rinvio del dibattimento per un numero illimitato di volte, finisce, di fatto, con l'impedire in concreto l'esercizio della giurisdizione penale, in quanto, mediante la possibilità della revoca del mandato ai difensori non impediti e mediante il ricorso ad accorsato professionista, impegnato in altra sede, paralizza la celebrazione del giudizio a tempo indeterminato.

Considerato che dall'art. 112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà della azione penale, si evince, peraltro, il principio della cogenza e della inderogabilità assoluta della giurisdizione penale.

Considerato che l'esercizio della funzione giurisdizionale attribuito dall'art. 102 della Costituzione ai magistrati ordinari — appare in concreto inibito dalla legalizzazione dei precitati espedienti dilatori, consentiti dalla norma denunziata di incostituzionalità, con conseguente sottrazione al magistrato penale della possibilità dell'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale stessa.

Considerato che, alla stregua delle considerazioni, che precedono, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p. in relazione all'art. 245 della disp. trans. del c.p.p., con riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Letto e applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 486 del c.p.p., in relazione all'art. 245 della disp. trans. del c.p.p. con riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, nei termini denunziati dal p.m. e in epigrafe riportati;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*Sospende, per l'effetto, il giudizio.*

Catanzaro, addì 17 luglio 1990

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*Il consigliere estensore: VECCHIO*

N. 723

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal tribunale superiore delle acque pubbliche sul ricorso proposto da Kössler Josef contro Provincia Autonoma di Bolzano ed altri*

**Giustizia amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Ammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale condizionata alla definitività del provvedimento impugnato - Ingiustificata deroga, per i soli ricorsi al suddetto giudice speciale, al principio generale della immediata impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti amministrativi lesivi di diritti o interessi legittimi.**

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 113).

#### IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in sede di giurisdizione di legittimità iscritta nel ruolo generale dell'anno 1987, al n. 8 vertente tra Kössler Josef, residente in Appiano (Bolzano), rappresentato e difeso dagli avvocati Otto Tiefenbrunner ed Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Cossaria, 5, ricorrente, contro: 1) provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Roland Riz e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via dei Prefetti, 46, resistente; 2) Romen Alois, residente in Appiano (Bolzano); 3) Kössler Helmuth, residente in Appiano (Bolzano), citati non comparso.

*Oggetto:* annullamento decreto presidente della giunta provinciale di Bolzano quale preposto all'ufficio acque pubbliche n. 191/1987 D 4201 (D 3431) del 10 giugno 1987, recante revoca e sostituzione autorizzazione provvisoria a derivare acqua ad uso potabile e domestico.

#### Conclusioni:

per il ricorrente Kössler Josef: si chiede che sia annullato l'impugnato decreto n. 191/1987 D/4201 del 10 giugno 1987, nonché ogni ulteriore provvedimento anteriore, connesso o successivo, con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.A.P.;

per la provincia autonoma di Bolzano: si chiede il rigetto del ricorso proposto, con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.A.P.

#### FATTO

Con decreto n. 191/1987 D/4201 (D/3431) del 10 giugno 1987, il presidente della giunta provinciale di Bolzano, quale preposto all'ufficio acque pubbliche, revocava una precedente autorizzazione provvisoria a derivare acqua pubblica, rilasciata in data 17 agosto 1982 a favore dell'attuale ricorrente (l/s 0,46 per uso potabile e domestico), autorizzandolo, nel contempo, a prelevare un minor quantitativo di acqua (l/s 0,23).

Il suindicato provvedimento è stato impugnato dal signor Josef Kössler con ricorso a questo tribunale superiore, deducendo l'illegittimità del provvedimento stesso in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio la provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato.

La causa è stata discussa all'udienza del 18 giugno 1990.

#### DIRITTO

Il collegio deve preliminarmente rilevare che il provvedimento impugnato è stato adottato dal presidente della giunta provinciale di Bolzano, nella sua veste di capo dell'ufficio acque pubbliche.

L'esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici è disciplinato dalla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40.

Con l'art. 14 della predetta legge sono stati istituiti l'ufficio provinciale acque pubbliche e l'ufficio provinciale fonti di energia; al primo sono stati affidati, fra gli altri, i compiti amministrativi inerenti alle derivazioni di acque pubbliche, al piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche ed agli impianti idroelettrici.

Dispone, poi, il secondo comma dello stesso art. 14 che «contro i provvedimenti definitivi sulle domande da parte dell'assessore, del capo dell'ufficio acque pubbliche e del capo dell'ufficio fonti di energia è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data della notifica dell'atto all'interessato alla giunta provinciale, la quale decide, sentito il comitato provinciale per le acque pubbliche».

Il ricorso gerarchico alla giunta provinciale avverso provvedimenti adottati dai dirigenti è inoltre previsto, in via generale, dall'art. 7 della successiva legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, che richiama, fra l'altro, le norme del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Nella specie nessun ricorso gerarchico è stato previamente esperito dal signor Josef Kössler e, pertanto, dovrebbe essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, stante l'art. 143 del t.u. n. 1775/1933, secondo cui appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa in materia di acque pubbliche.

La disposizione ora citata riprende l'art. 70 del regio decreto 5 dicembre 1919, n. 2161, con il quale era stata modificata la struttura del tribunale unico per le acque, istituito con decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per attribuire al nuovo tribunale superiore (in composizione diversa da quella prevista per la giurisdizione in materia di diritti soggettivi, conservatagli in grado di appello) la giurisdizione amministrativa, già individuata dai decreti precedentemente citati e sottratta alla generale giurisdizione del Consiglio di Stato sull'impugnazione degli atti amministrativi, per quella esigenza che aveva ispirato il tribunale unico e che non era venutamente con la modifica del 1919.

L'esercizio della giurisdizione amministrativa del tribunale superiore è stato disciplinato — per quel che non imponeva particolarità di rito — in conformità al sistema vigente per il Consiglio di Stato (così espressamente dispone l'art. 208 del testo unico del 1983) e, quindi, la proponibilità dei ricorsi è stata prevista soltanto avverso i provvedimenti definitivi, come era stabilita in via generale per i ricorsi giurisdizionali contro gli atti amministrativi dall'art. 34 del t.u. della legge sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054.

La sopravvenuta legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ha profondamente modificato il sistema di giustizia amministrativa, non solo per la istituzione del doppio grado di giurisdizione in sede amministrativa (ancora non previsto per i provvedimenti in materia di acque pubbliche), ma anche per l'accesso alla tutela giurisdizionale, che non è più condizionato dalla definitività del provvedimento, ma è concesso immediatamente anche contro provvedimenti non definitivi, avverso i quali l'interessato non ritenga di esperire previamente i ricorsi amministrativi previsti dalle leggi in tal senso è chiaro il disposto degli articoli 2 e 20 della citata legge n. 1034/1971 ed è pacifica la giurisprudenza.

L'innovazione predetta, però non può trovare applicazione per i ricorsi al tribunale superiore delle acque pubbliche, senza la rimozione della specifica ed autonoma disposizione di cui al citato art. 143 del t.u. n. 1775/1933, dal momento che la nuova disciplina è limitata ai tribunali amministrativi regionali e non contiene una abrogazione espressa dall'art. 34 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato (anche se, di fatto, questa si realizza attraverso l'ammissibilità del ricorso in primo grado; peraltro, il Consiglio di Stato ha ritenuto vigente la regola della definitività per i provvedimenti astrattamente rientranti nella competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, finché quest'ultimo non fosse stato istituito), né riferimenti al tribunale superiore delle acque pubbliche circa la impugnabilità dei provvedimenti attribuiti alla cognizione di quest'ultimo organo, neppure laddove all'art. 5 della legge n. 1034/1971 viene fatta salva la sua giurisdizione. Detta legge, pertanto, non incide sulla attuabilità della disciplina del 1933, della quale neanche può prospettarsi l'abrogazione tacita; in tal senso, del resto, la giurisprudenza è fermissima.

Deve quindi darsi atto che si è venuta ad instaurare, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, una diversità di trattamento, che non appare legata né al sistema generale della impugnabilità giurisdizionale degli atti amministrativi, né ad un qualche criterio attinente a particolarità di materia; diversità di trattamento che non

esisteva prima della menzionata legge del 1971, dato che l'art. 143 del t.u. n. 1775 del 1933 si conformava, come detto, alla regola generale dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Basterebbe quest'ultimo rilievo per impedire che si attribuisca ora, alla disciplina antica, una ragione per una diversità prima inesistente. Non è poi superfluo rilevare come la stessa generalità del disposto dell'art. 143 citato esclude la possibilità di rinvenire, nella ragione istitutiva del tribunale superiore, un motivo per cui la materia delle acque richieda, a differenza di altre, la definitività del provvedimento, quando si escluda, come unica ragione d'essere della disposizione, il rispetto della regola con pari generalità fissata dall'art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Correlativamente, la previsione odierna della immediata impugnabilità dei provvedimenti amministrativi in generale, contenuta nella legge sui tribunali amministrativi regionali, esclude, appunto per la sua generalità, che la nuova regola trovi ragione nella particolarità di determinate materie.

In sostanza la sola ragione che poteva giustificare il comune e concorde disposto degli artt. 143 e 34 dei due testi unici citati rispetto al sopravvenuto disposto degli artt. 24 e 113 della Costituzione, era fornita proprio dalla generalità della previsione, ispirata alla possibilità di rimedio in sede amministrativa prima dell'esperimento dell'impugnazione giurisdizione degli atti amministrativi, senza che vi fosse invece una ragione particolare, legata alla materia, per subordinare la proponibilità dell'impugnazione giurisdizionale al previo esperimento dei ricorsi amministrativi, al contrario, erano specificati i casi nei quali era eccezionalmente consentita l'impugnazione immediata.

Con l'abbandono della regola generale della definitività, il disposto dell'art. 143 del t.u. n. 1775/1933 è rimasto isolato e privo, per la sua stessa generalità all'interno della giurisdizione di annullamento del tribunale superiore, di ogni conforto di ipotesi particolari, nelle quali possano trovare giustificazione la facoltà del legislatore ordinario di sospendere l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale fino all'espletamento di altri rimedi, congruamente motivati e tali da non creare seri ostacoli che si risolvano nella violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Sotto questo profilo non appare pertanto manifestamente infondata la questione che il Collegio si pone d'ufficio, di legittimità costituzionale del ripetuto art. 143, nella parte in cui prevede la definitività del provvedimento per la proponibilità del ricorso in sede giurisdizionale, rispetto agli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché la sospensione del diritto (del soggetto che si pretende leso dall'atto amministrativo) alla domanda di tutela in sede giurisdizionale non trova giustificazione e rileva la prova di questa carenza attraverso il giudizio che lo stesso legislatore ne ha dato con la generale abolizione del requisito della definitività del provvedimento nel giudizio amministrativo.

Non può poi sottacersi che la odierna discriminazione e l'avvenuto isolamento del disposto dell'art. 143 del t.u. n. 1775/1933 possano concretare anche la violazione dell'art. 102 della Costituzione, in quanto la discriminazione indicata, ponendo una diversità di rito collegata soltanto al giudice, in difetto di ragione obiettiva, si risolve sostanzialmente nella attribuzione a quel giudice di una specialità nuova e vietata dall'art. 102 anzidetto.

Quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio, essa discende dal fatto stesso che dalla sua soluzione deriva la ammissibilità o meno del ricorso.

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio, ritenuta la rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui condiziona l'ammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale alla definitività del provvedimento amministrativo, in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle Camere parlamentari.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del tribunale superiore delle acque pubbliche il 18 giugno 1990.

*(firme illeggibili)*

## N. 724

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1990 dalla commissione tributaria di 1° grado di Ancona sul ricorso proposto dalla S.p.a. industria dolciaria «Giampaoli» contro l'ufficio del registro di Ancona*

**Imposta di registro - Emissioni di prestiti obbligazionari - Prevista assoggettabilità all'imposta in contrasto con quanto stabilito nella direttiva CEE 17 luglio 1969 che esclude tali prestiti da qualsiasi imposizione - Assertito eccesso di delega.**

**[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa A].**

**(Cost., art. 76).**

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotta dalla Industria dolciaria «Giampaoli» Ancona avverso ufficio registro di Ancona;

Letti gli atti;

## RITENUTO IN FATTO

La «Giampaoli industria dolciaria - s.p.a.» depositata in data 11 dicembre 1986 ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'uff. del registro di Ancona al quale si era rivolto con istanza dell'8 dicembre 1986 al fine di ottenere il rimborso dell'imposta di registro dell'importo di L. 2.002.000 versata in data 12 luglio 1985 per l'emissione di un prestito obbligazionario deliberato dalla società in data 14 gennaio 1985.

Sosteneva il ricorrente che tale versamento era illegittimo perché preteso in relazione all'art. 4, lett. e) della prima parte della tariffa di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, di cui denunciava il contrasto con l'art. II della direttiva del consiglio delle Comunità Europee del 17 luglio 1969 che obbligava gli stati membri a non sottoporre ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, i prestiti contratti mediante emissione di obbligazioni.

Tale direttiva era vincolante per il legislatore delegato giacché l'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, aveva imposto al Governo di adeguarsi alla direttiva di cui innanzi. Pertanto vi era stata da parte del Governo un eccesso della delega ricevuta sicché si realizzava il contrasto delle norma *de quo* con l'art. 76 della Costituzione. Concludeva per il rimborso dell'imposta e in via subordinata che venisse dichiarata la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità.

Resisteva l'ufficio del registro osservando che non giovava alla ricorrente la più favorevole normativa di cui al secondo comma dell'art. 79 della nuova legge di registro (d.P.R. n. 131 1986) giacché secondo tale disposto «al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nel caso che alla data del 1° luglio 1986 sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso», termine poi prorogato al 24 agosto 1986, cioè al decimo giorno successivo alla pubblicazione (14 agosto 1986) del decreto di chiusura dell'ufficio per il 30 giugno 1986. Orbene poiché la domanda di rimborso era datata 2 settembre 1986 e il ricorso era pendente dall'11 dicembre 1986 non ricorreva nessuno dei presupposti fiscali richiesti per l'applicazione della norma più favorevole.

All'udienza del 15 febbraio 1990 presente il solo rappresentante dell'ufficio, la Commissione si riservava la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare è l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4, lett. e), della tariffa citata.

Essa appare rilevante giacché secondo le esatte osservazioni dell'ufficio resistente che questa commissione, la ricorrente non può giovare del disposto di cui all'art. 79 nuova legge di registro essendo stata la domanda di rimborso presentata solo nel settembre del 1986.

L'eccezione è fondata in quanto evidente appare l'eccesso della delega conferita dal legislatore con l'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che imponeva il rispetto dell'art. II della direttiva comunitaria la quale tra l'altro fa esente da imposta indiretta i prestiti obbligazionari emessi da società.

Pertanto il giudizio va sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale.

A scioglimento della riserva di cui sopra.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione all'art. 76 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Ancona, 2 marzo 1990

*Il presidente: (firma illeggibile)*

90C1389

N. 725

*Ordinanza emessa il 26 settembre 1990 dal pretore di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Alvisi Roberto e ditta Automobili Pichierri*

**Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Cessione di veicoli adattati ad invalidi - Assoggettamento all'imposta con aliquota ridotta al 4 per cento - Necessità che l'invalido sia titolare di patente F per ridotte od impedito capacità motorie - Conseguente esclusione dalla riduzione dell'aliquota dei portatori di handicap non in possesso del suddetto requisito (nella specie: minore affetto da distrofia muscolare) - Irragionevolezza - Violazione del diritto alla salute.**

**(Legge 9 aprile 1986, n. 97, art. 1, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 32).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Successivamente il pretore, a scioglimento della riserva di cui sopra, osserva: Roberto Alvisi, premesso di aver acquistato per il proprio figlio Bruno di anni 10 affetto di distrofia muscolare Duchenne con conseguente invalidità al 100%, una vettura Renault tipi Express appositamente furgonata allo scopo di renderla idonea al trasporto del medesimo, al prezzo di L. 22.500.000 oltre ad I.V.A.; che la ditta venditrice, si rifiutava di consegnare l'autoveicolo avendo egli corrisposto l'I.V.A. nella misura del 4% invece che del 19%, ricorreva in data 4 aprile al pretore perché, ex art. 700 del c.p.c. ordinasse alla ditta Automobili Pichierri la consegna immediata dell'anzidetta autovettura stante l'assoluta necessità dell'uso del mezzo indispensabile a garantire l'attività scolastica ed extrascolastica del minore.

Il pretore con provvedimento emesso *inaudita altera parte*, in data 10 aprile 1990 ritenuta la sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, provvedeva in conformità alla richiesta.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva la convenuta la quale, dopo aver premesso di aver in esecuzione del provvedimento pretorile, provveduto in data 24 aprile 1990 alla consegna dell'anzidetta autovettura, emettendo regolare fattura portante l'applicazione dell'I.V.A. nella misura ordinaria del 19%, richiedeva la revoca del concesso provvedimento ex art. 700 del c.p.c. per carenza di condizioni per la concessione del provvedimento cautelare dovendosi considerare l'azione da esercitarsi dal ricorrente come un'azione di accertamento in ordine alla misura del tributo applicabile e per carenza di requisiti per la applicabilità dell'agevolazione ex d.m. 16 maggio 1986.

Replicava con memoria 9 luglio 1990 il ricorrente richiedendo la convalida del provvedimento d'urgenza emesso *inaudita altera parte*.

Ciò premesso, dovendosi riesaminare la vicenda a seguito della comparizione del convenuto, appare chiaro che, agli effetti dell'adozione di un provvedimento cautelare, è indispensabile sollevare questione di legittimità costituzionale della legge 9 aprile 1986, n. 97, recante «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adottati ad invalidi»,

Se, infatti, detta legge verrà considerata incostituzionale nella parte in cui non prevede che anche gli invalidi non titolari di patente *F* possono usufruire della riduzione dell'aliquota dell'I.V.A., dovrà ritenersi nella fattispecie in esame che l'acquirente abbia esattamente adempiuto e dovrà, pertanto ordinarsi al venditore, qualora sussistono i presupposti di cui all'art. 700 del c.p.c., di consegnarli immediatamente l'autoveicolo.

In caso contrario, sussisterà inadempimento da parte dell'acquirente la cui importanza dovrà venir valutata agli effetti dell'applicazione del principio *inadimplenti non est adimplendum* (art. 1460 del c.c.) e potrà aversi in sede cautelare anche una diversa statuizione.

Né può negarsi, nel caso di specie, rilevanza ai fini del giudizio cautelare alla questione di legittimità costituzionale che si intende proporre sotto il profilo che un provvedimento cautelare sarebbe già stato adottato e che, comunque, successivamente a detto provvedimento l'autoveicolo sarebbe stato consegnato all'acquirente.

Premesso, infatti, che con sentenze n. 186/1976 e del 22 dicembre 1989 la stessa Corte costituzionale ha ritenuto proponibili le questioni di legittimità costituzionale anche in sede di giudizio *ex art. 700 del c.p.c.* purché però esse vengono sollevate prima della delibera in ordine alle istanze cautelari, venendo altrimenti meno la loro rilevanza, va sottolineato come nella fattispecie non possa dirsi che il giudice abbia già provveduto: un'istanza cautelare — nell'ipotesi di provvedimento emesso *inaudita altera parte* — può dirsi accolta infatti soltanto nel momento in cui il relativo provvedimento venga confermato con o senza modifiche all'udienza fissata ai sensi dell'art. 690 del c.p.c.

Quanto al secondo profilo, si rileva come nessuna prova il convenuto abbia fornito dell'asserita consegna dell'autoveicolo all'acquirente, né ammissioni in tal senso ha fatto il ricorrente (v. in particolare memoria cit. 9 luglio 1990) e, che comunque si tratterebbe di consegna effettuata in ottemperanza ad un provvedimento del giudice, talché tuttora persiste l'interesse delle parti ad una decisione.

La questione di legittimità costituzionale proposta appare poi, oltreché rilevante anche non manifestamente infondata. La legge 9 aprile 1986, n. 97, citata prevede al primo comma dell'art. 1 che le cessioni... di veicoli... adattati ad invalidi titolari di patente *F* per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2% elevata al 4% con d.-l. 30 dicembre 1988, n. 550, reiterato dal d.-l. 2 marzo 1989, n. 69. È evidente che il beneficio di riduzione d'aliquota riservato ai soli portatori di handicap titolari di patente *F* è in contrasto con quanto previsto nella nostra Costituzione ai commi primo e secondo dell'art. 3 e con l'art. 32, primo comma.

Per quanto riguarda il primo comma dell'art. 3, non vi sono dubbi che il principio ivi sancito di uguaglianza senza distinzione con riferimento alle condizioni personali e sociali impone che il portatore di handicap goda dei benefici di legge indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di una patente speciale. Ancora più evidente è l'iniustizia della disposizione se si considera che il mancato conseguimento della patente *F* può essere dovuto alla minore età del portatore di handicap o, alla impossibilità per la specificità della inabilità del soggetto di potere ottenere la patente stessa (es. non vedenti).

È del pari evidente il contrasto della norma esaminata con il secondo comma, art. 3 della Costituzione il quale fa obbligo al legislatore di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. La mancata agevolazione fiscale al portatore di handicap non titolare di patente *F* rende a questi più oneroso l'accesso ai mezzi di trasporto impedendone la vita di relazione, e, quindi, l'effettivo sviluppo della personalità.

La norma sopra considerata, è poi, anche in contrasto con l'art. 32, primo comma, della Corte costituzionale tutelando la Repubblica la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantendo cure gratuite agli indigenti.

La possibilità di ottenere agevolazioni economiche per l'acquisto di veicoli speciali indispensabili per consentire gli spostamenti, pone i portatori di handicap in condizione di poter meglio accedere ai luoghi di cura e riabilitazione ed esercita riflessi positivi, sulle condizioni psicofisiche dei medesimi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97, nella parte in cui prevede che sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2% (elevata al 4% con d.-l. 30 dicembre 1988, n. 550, reiterato dal d.-l. 2 marzo 1989, n. 69) soltanto le cessioni di veicoli adottati ad invalidi titolari di patente *F* per ridotte o impedito capacità motorie e non anche quelle riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente *F*;

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 1990) dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Bagiacchi Guido ed altri contro il comune di Pietralunga ed altra.*

**Tributi in genere - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) - Capacità contributiva desunta dalla superficie utilizzata per le attività produttive anziché dal reddito percepito - Assunto contrasto della normativa impugnata, che pone una presunzione assoluta di redditività, con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, i quali impongono che il prelievo tributario debba avere causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori della capacità contributiva.**

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. 1 e 2, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 590/1989 proposto da Bagiacchi Guido, Grassini Flavio, Bacinelli Mariella, Ceci Rosa, Milli Alido, Bagiacchi Franco, Toscani Fabrizio, Toscani Stefano, Toscani Angelo, Suriani Nicola Giovanni, 2C di Camilloni Luciana S.n.c., 2M di Martinelli Giorgio S.n.c., Procacci Giuseppe, Ceci Riccardo, Conti Eugenio, Procacci Mario, Centro Servizi Contabilità S.n.c., Cipriani Orazio, Ruggeri Giuseppe, Bagiacchi Giovanna, Cuccarini Oraldo, La Rocca S.r.l., Fiorucci Marisa, M.a.r.p.r.o. S.r.l., Ortali & Zangarelli S.n.c., Rist. Boscetto S.n.c. di Petraccaro M. & C., Pauselli Orazio, Rosati Bruno, Palazzetti Giuseppe, Cecchini Massimo, Girelli Maria Agata, Bar L'Incontro di Pascolini & C. S.n.c., Cecchini & Gragnola S.n.c., Ruggeri Giuseppe, Duranti Bruno, Lilli Mauro Giuseppe, Tassi Riccardo, Edilizia Fiorucci S.n.c. di Fiorucci Enrico, Eredi Fiorucci Leo, Ceci Pacifico, Milli & Ortali S.n.c. di Milli Jacques, Ortali Giovanni, Valcelli Flora, Alpini Manlio, Luchetti Francesco, Tinca Aldo, Grassini Genoveffa Maria, Alpini Massimiliano & C. S.n.c., Rossi Nella, Grassini Rianda, Bianconi Domenico, Coop. agricola «Unicoop», Carubini Maurizio, Carlini Aldo, Giombetti Giuseppe, Elledi S.n.c. di Alloisi e Cantarini, Ventanni Enrico, Bartocci Fabrizio, Cecchetti Guido & C. S.n.c., Manuali Siro, Paradisi Fiorella, Pierini Giuseppe, Mariotti Flavia, C.A.T. Coop. att. turistiche, Rossi Elcide, Meniconi Oliviero; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Trombettoni, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, piazza Alfani n. 3, contro il comune di Pietralunga, in persona del sindaco *pro-tempore*, non costituito in giudizio; e nei confronti della provincia di Perugia, in persona del suo presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Minciaroni ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, in Perugia, piazza Italia n. 11; per l'annullamento:

a) dei provvedimenti assunti dal comune di Pietralunga relativi alla determinazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), e in particolare della delibera consiliare 31 marzo 1989, n. 14, con la quale è stato disposto di applicare l'imposta nella misura massima prevista;

b) degli atti di controllo e di tutti quelli preordinati e conseguenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Perugia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Il comune di Pietralunga con delibera consiliare 31 marzo 1989, n. 14 ha stabilito di applicare la imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.) nella misura massima consentita dalla legge.

Avverso la delibera anzidetta i ricorrenti nella loro qualità di esercenti imprese, arti e professioni nel comune di Pietralunga hanno proposto ricorso giurisdizione deducendo i seguenti motivi di diritto.

1) Violazione dell'art. 2, secondo e terzo comma, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, equiparazione di casi diseguali.

Ciò in quanto il comune ha ommesso di individuare, siccome previsto dalla legge, le zone speciali a più elevata imposizione, ed ha preferito adottare senza alcuna motivazione un unico metro per le varie zone del comune, il che danneggia i ricorrenti. Inoltre non è dato comprendere in base a quali criteri il comune abbia stabilito la misura massima di imposizione.

2) Violazione delle vigenti leggi nella finanza locale, eccesso di potere per i motivi illustrati nel precedente punto 1), e in via subordinata illegittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, per contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 1238 della Costituzione.

Con questo motivo i ricorrenti sostengono che il comune, tenuto conto anche delle caratteristiche geografiche ed economiche, avrebbe dovuto applicare il livello minimo dell'imposta.

Sostengono altresì la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del decreto istitutivo dell'imposta per le seguenti considerazioni:

che vengono illogicamente equiparate tra loro professioni con diversa redditività in funzione delle superfici a disposizione;

che l'imposta agisce su un reddito presunto colpendo la potenziale redditività dei luoghi e non la effettiva produzione del reddito;

che manca ogni corrispettivo nella configurazione del tributo equiparandovi la situazione di comuni con diversa erogazione di servizi.

Per i suesposti motivi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, e in via subordinata che siano dichiarate non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Si è costituita in giudizio la provincia di Perugia, la quale ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di gravame dedotti, ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale ed ha concluso per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 1990 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Aderendo a taluni dei dubbi prospettati da parte ricorrente il collegio ritiene che non sia manifestamente infondata in relazione agli artt. 53 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertita in legge 24 aprile 1989, n. 144.

È indubbio che l'impostazione fiscale, per essere compatibile con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, deve fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza o su fatti reali da cui l'esistenza della ricchezza possa desumersi in modo non fittizio.

Tali caratteristiche non sembrano riscontrarsi nelle disposizioni con le quali vengono determinati i presupposti, i soggetti passivi e la misura della I.C.I.A.P.

Invero gli artt. 1 e 2 del decreto evidenziano una marcata irrazionalità nella parte in cui, per determinare la misura del tributo, fanno riferimento alla superficie dell'immobile eventualmente utilizzato dal professionista.

Invero il pretendere di riferire il reddito derivante dall'esercizio di una impresa, arte o professione, a parametri e ad indici di rilevazione quali la superficie dei locali o la loro ubicazione è assolutamente arbitrario giacché tali indici non sono affatto rivelatori di un reddito e perciò della effettiva capacità contributiva del soggetto obbligato all'imposta.

In altri termini, non è detto che uno studio professionale, o un negozio o un bar di maggiore superficie ritraggano, per ciò solo, maggiori introiti rispetto ad altro locale di minori dimensioni; altri sono i criteri da seguire per diversificare i redditi e con essi i tributi, e derivano da altri fattori, quali la quantità e qualità delle clientele, il modo in cui è organizzata l'attività, la competenza professionale del titolare, ecc.

Appare inoltre irrazionale affidare all'ente impositore la determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella tabella allegata alla legge, in quanto la (prevedibile) differenza scelta di livello da parte dei diversi comuni è tale da porre in essere disparità di trattamento per situazioni analoghe ed omogenee, solo perché esistenti e operanti in comuni diversi del territorio nazionale.

Le dedotte questioni di legittimità costituzionale, se per un verso non sono manifestamente infondate, si palesano altresì rilevanti agli effetti del giudizio instaurato davanti al tribunale amministrativo regionale. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme soprarichiamate condurrebbe infatti alla caducazione dei provvedimenti impugnati e dello stesso potere impositivo attribuito ai comuni con la istituzione della I.C.I.A.P.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertita in legge 24 aprile 1989, n. 144, in relazione agli artt. 53 e 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso, instaurato con il ricorso in epigrafe;*

*Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*La stessa segreteria dovrà inoltre comunicare l'ordinanza in parola ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 gennaio 1990.

*Il presidente: ROSA*

*Il consigliere estensore: BALUCANI*

*Il consigliere: MOLLIKA*

90C1391

N. 727

*Ordinanza emessa il 16 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Linzola Giovanni*

**Processo penale - Udienza preliminare - Mancato inserimento nel fascicolo del p.m. di un ricorso per Cassazione - Potere per il p.m. di non trasmettere tutti gli atti processuali in suo possesso - Prevista sanzione: inutilizzabilità degli stessi in giudizio - Violazione del diritto dell'imputato di conoscere tutti gli elementi processuali relativi alla sua imputazione - Violazione del diritto di difesa - Limitazione del diritto di cognizione del g.i.p. - Illegittimità compressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale.**

(C.P.P. 1988, art. 416, secondo comma).

(Cost., artt. 24, 101 e 102).

che il p.m., non ritenendo di accogliere tale sollecitazione proveniente dal giudice, rispondeva con due ordini di argomentazioni:

1) l'art. 416, secondo comma del c.p.p. indica dettagliatamente gli atti che il p.m. deve trasmettere al g.i.p. (notizia di reato, documentazione relativa alle indagini espletate, verbali degli atti compiuti davanti al g.i.p., corpo del reato e cose pertinenti al reato qualora non debbano essere custoditi altrove) e non contiene quindi alcun obbligo per il primo di mettere a disposizione del secondo e delle altre parti l'intero fascicolo processuale, tanto che l'eventuale mancata trasmissione di atti ha come unica conseguenza l'inutilizzabilità degli stessi in giudizio.

In particolare gli atti relativi al ricorso per Cassazione non sono ricompresi fra quelli di cui all'art. 416, secondo comma del c.p.p.

Ciò troverebbe conferma nel ruolo svolto dal g.i.p. — giudice «senza fascicolo» — nell'udienza preliminare, ruolo che, essendo limitato ad un «giudizio di rito» non presuppone una cognizione piena;

2) il p.m. prima dell'esercizio dell'azione penale può selezionare gli atti da trasmettere al g.i.p. con riferimento alle singole posizioni e ai singoli fatti oggetto di indagini non essendo tenuto alla «discovery» di atti relativi ad «indagati» o «incolpazioni» diversi da quelli per cui chiede il rinvio a giudizio (v. anche art. 130 delle disp. att. e in generale normativa sulla separazione e riunione dei processi) e quindi anche sotto questo profilo è libero di trasmettere un fascicolo contenente solo una parte degli atti in suo possesso;

che il g.i.p. fissava l'udienza preliminare in data 16 ottobre 1990 e in tale sede il Linzola e il p.m. chiedevano l'applicazione dell'istituto di cui agli artt. 444 ss c.p.p. mentre la posizione del Codazzi, che risultava non regolarmente citato, veniva stralciata;

Premesso che nessun rilievo questo giudice intende muovere in ordine alle argomentazioni di cui al punto 2) in quanto appare pienamente legittimo che il p.m. nel caso in cui procede «separatamente» per più indagati o più incolpazioni trasmetta al g.i.p. solo gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio che intende formulare;

che nel caso di specie tuttavia non si è verificata tale situazione in quanto i fatti di cui al procedimento, assai semplici, si riferiscono ad un episodio di detenzione di droga scoperto in flagranza e a progressi episodi ammessi dagli imputati, fin dall'inizio attribuiti solo al Linzola e al Codazzi in concorso fra loro;

Con riguardo alle argomentazioni di cui al punto 1.

#### OSSERVA

L'art. 416, secondo comma, così come interpretato sia dal p.m., conformemente alla lettura della norma, che da questo giudice — che non avrebbe comunque strumenti processuali per imporre una diversa interpretazione, pure inizialmente sollecitata con la propria missiva al p.m., ma da questi non raccolta — si appalesa costituzionalmente illegittima sotto due profili:

1) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto consente al p.m. di sottrarre degli atti al contraddittorio con la difesa (che si realizza con il deposito del fascicolo trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 131 delle disp. att.), con violazione del fondamentale diritto dell'imputato di conoscere le vicende processuali che hanno portato all'elevazione dell'imputazione nei suoi confronti, comprensiva sia degli elementi a suo carico che di quelli a suo discarico eventualmente emersi nel corso delle indagini preliminari.

Ne discende che non è sanzione sufficiente alla mancata trasmissione di atti l'inutilizzabilità degli stessi nelle successive fasi del giudizio: tale sanzione non offre infatti alcuna garanzia nel caso che gli atti non trasmessi non contengano elementi di accusa, ma elementi contrastanti con l'accusa stessa che la difesa potrebbe non conoscere — vista la segretezza della precedente fase processuale — e non essere posta in grado di utilizzare a suo vantaggio, eventualmente nella prospettiva della scelta di riti alternativi che nell'udienza preliminare le parti possono effettuare;

2) per contrasto con gli artt. 101 e 102 della Costituzione in quanto limitata la cognizione del Giudice in un modo incompatibile con le attribuzioni proprie dell'organo giudicante. Il g.i.p. è soggetto soltanto alla legge che in sede di udienza preliminare gli impone o gli consente alcune attività quali, oltre alle deliberazioni sul rinvio a giudizio, la decisione, anche di ufficio, sulla libertà personale dell'imputato o la decisione sul merito nel caso di applicazione di un rito alternativo (patteggiamento o rito abbreviato).

Tali attività vengono limitate e condizionate dal potere del p.m. di non trasmettere alcuni atti del suo fascicolo ponendo il giudice nella condizione di assumere delle decisioni senza la certezza di aver valutato tutto il materiale raccolto, eventualmente utile alla decisione stessa. Ciò con riguardo anche all'accertamento di talune nullità rilevabili anche d'ufficio, che potrebbero nascondersi nelle pieghe di atti non trasmessi dal p.m.

L'esercizio della funzione giurisdizionale in conclusione sarebbe illegittimamente compresso dal potere — fra l'altro non suscettibile di alcun controllo e quindi del tutto insindacabile — del p.m. di trattenere una parte degli atti a sua disposizione.

La questione di legittimità costituzionale così prospettata, oltre che non manifestamente infondata, appare rilevante per due motivi:

1) questo giudice all'esito dell'udienza preliminare deve decidere in ordine alla posizione del Linzola per la quale le parti hanno chiesto l'applicazione della pena e non ritiene di poterlo fare senza la disponibilità dell'intero fascicolo del p.m.; ciò anche perché la consapevolezza della mancanza nel fascicolo trasmessogli di alcuni atti di cui non si può conoscere la natura e la portata, non consente di valutare l'incidenza degli stessi nella decisione;

2) la mancanza in particolare degli atti relativi ad un ricorso per Cassazione non consente al giudice, al momento della chiusura del processo di accertare la eventuale sussistenza di nullità rilevabili d'ufficio.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso a carico di Linzola Giovanni;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Bergamo, addì 16 ottobre 1990

*Il giudice: AZZOLINI*

90C1392

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 9 0 9 0 0 3 0 0 0 \*

**L. 3.000**